SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO







ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2011.

Decadenza della società S.C.I.T. Società di Corse Ippiche Torino S.r.l. dalla concessione n. 4907 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dell'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto n. 2009/289/STRATEGIE/UD del 6 febbraio 2009 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4907 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 da parte della S.C.I.T. Società di Corse Ippiche Torino s.r.l.;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera *e)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici per un periodo superiore ai 15 giorni»;

Vista la nota prot. n. 2011/8051/Giochi/SCO del 7 marzo 2011 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica spettante allo Stato e di saldi quindicinali per gli anni 2010 e 2011;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione n. 4907 prevista dal citato art. 20, comma 2, lettera *e)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 15 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Atteso che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e che, con fax del 6 aprile 2011, ha chiesto la sospensione del procedimento di decadenza della suddetta concessione, nonché una dilazione di pagamento delle somme debitorie;

Considerato che con nota prot. n. 2011/16761/Giochi/SCO del 5 maggio 2011 è stata rigettata la richiesta del sopra citato concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale a far data dal 9 maggio 2011;

Tenuto conto che il Concessionario in questione, in riscontro alla succitata nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4907 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 stipulata con la società S.C.I.T. Società di Corse Ippiche Torino s.r.l., con sede legale in Via Boston 122/4 - Torino (TO).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A08677

DECRETO 13 giugno 2011.

Decadenza dell'impresa individuale Rubino Patrizia dalla concessione n. 3250 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;



Visto il D.M. 1° marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3250 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della ditta individuale Rubino Patrizia nei locali siti in Cortile dei Bovari, 43 - Palermo (PA);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/11465/Giochi/SCO del 31 marzo 2011, con la quale il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a vario titolo, come da prospetti allegati;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro 20 giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Atteso che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e che, con lettera del 13 aprile 2011, ha chiesto una dilazione in rate mensili del pagamento delle somme debitorie;

Considerato che con nota prot. n. 2011/16771/Giochi/SCO del 5 maggio 2011 è stata rigettata la richiesta del sopra citato concessionario, e comunicata la sospensione del collegamento con il Totalizzatore nazionale a far data dal 9 maggio 2011;

Tenuto conto che il Concessionario in questione, in riscontro alla suddetta nota non ha prodotto ulteriori controdeduzioni;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 3250 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la impresa individuale Rubino Patrizia, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, 75 – Palermo (PA), operante nei locali siti in Cortile dei Bovari, 43 - Palermo (PA).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A08678

DECRETO 20 giugno 2011.

Decadenza della società MAX96 S.r.l. dalla concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che «Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS»;

Visto l'art. 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce «il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione», secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che «Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto»;

Vista la Convenzione di concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società MAX96 SAS di Ferrara Salvatore, con sede in Via Torretta Rocchigiana n. 141, Priverno (LT);

Vista la lettera del 26 gennaio 2011 con la quale la società MAX96 SAS di Ferrara Salvatore ha comunicato la trasformazione della propria ragione sociale in Max96 S.r.l.

Visto l'art. 14, comma 3, della citata convenzione il quale stabilisce che al concessionario «è consentito il trasferimento del luogo di vendita in località diversa a quella prevista al momento della sottoscrizione della concessione, purchè nell'ambito della stessa provincia e previa valutazione e successiva autorizzazione da parte di AAMS, ai sensi dell'art. 22, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Considerato che, con diverse comunicazioni gli uffici regionali del Lazio e della Campania nonché il Comando Carabinieri Lazio – Stazione di Priverno hanno segnalato la irreperibilità, da lunga data, del concessionario in questione presso la dichiarata sede legale;

Atteso che, a seguito di attività di ispezione presso punti di commercializzazione, espletata in data 19 ottobre 2010 da parte del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza – Tenenza Solopaca (BN), in data 22 ottobre 2010 dalla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Casavatore (NA) ed in data 2 febbraio 2011 dal Comando della Guardia di Finanza – Compagnia di Scafati (SA), congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania, è stato riscontrato un utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei citati punti di commercializzazione facenti capo al concessionario in questione;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *c)* della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese «nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche»;

Considerato, altresì, che il sig. Ferrara Salvatore, nato a Napoli il 5 luglio 1971 risulta essere stato denunciato a piede libero in data 29/8/2000 per «Gioco d'azzardo»; in data 4/11/2006 denunciato per «violazioni sulle disposizioni inerenti Sale da gioco Art.110 del T.U.L.P.S.»; in data 9/11/2010 denunciato per «Esercizio Abusivo di attività gioco e scommessa – Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»; in data 5/1/2011 denunciato per «Esercizio Abusivo di attività gioco e scommessa – Legge 401/1989, art. 4 C1 P2»;

Vista la nota Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011 con la quale sono stati contestati, tra l'altro, i comportamenti irregolari riscontrati nelle citate attività di ispezione presso i punti di commercializzazione collegati alla MAX 96 S.r.l. e contestualmente è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione e, a titolo cautelare, è stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale;

Vista la nota del 6 aprile 2011 inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS;

Considerato che le argomentazioni presentate dal concessionario risultano essere mere affermazioni di principio non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;

Vista la nota Prot. n. 2011/16450/Giochi/SCO del 4 maggio 2011 con la quale è stata comunicata alla MAX96 S.r.l. la chiusura del procedimento avviato in data 8 marzo 2011, con Prot. n. 2011/8272/Giochi/SCO dell'8 marzo 2011, e la decadenza della concessione n. 3534 prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *c)*;

Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione, la mancata comunicazione del trasferimento di sede nonchè le denunce a carico del sig. Ferrara Salvatore, rappresentante legale della società MAX96 S.r.l. assumono connotazione di particolare gravità;

Dispone

per i motivi indicati in premessa, la decadenza della concessione n. 3534 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società MAX96 S.r.l., con sede legale in via Torretta Rocchigiana, n. 141, 04015 – Priverno (LT) operante nel comune di Latina.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A08548



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 aprile 2011.

Rimodulazione del progetto RBFR08H058 e relativo contributo (progetto ammesso a finanziamento con il D.D. n. 490/Ric. del 3 agosto 2010) relativo al Programma «Futuro in ricerca» nell'ambito del Fondo per gli investimenti della ricerca di base. (Decreto n. 2740/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n. 121, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004 (Regolamento FIRB);

Visto il decreto direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008 con il quale il MIUR ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca» destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentali, anche a rete coordinati da giovani ricercatori, di durata almeno triennale;

Visto il decreto ministeriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010 con il quale, al termine delle operazioni connesse all'espletamento del bando, è stato approvato, tra gli altri, il progetto RBFR08H058, costituito da due unità e coordinato dal dott. Marco Fattori come di seguito specificato:

Codice CINECA	Codice Unico Progetto	Coordinatore	Durata (mesi)	Responsabile	Costo ammesso	Contributo MIUR
RBFR08H058_001	I11J10000100001	Coordinatore	60	Fattori Marco (INFN)	498.000	420.600
RBFR08H058_002	B81J10000310001	Responsabile	60	Pezzé Luca (CNR)	234.000	199.800
				Totale	732.000	620.400

Considerato che il dott. Marco Fattori ha ricevuto un finanziamento da parte dell'European Research Council per il medesimo progetto e pertanto in data 26 gennaio 2011 ha presentato richiesta di variante secondo una rimodulazione che tiene conto del finanziamento citato;

Visto il parere favorevole espresso, nella seduta del 31 gennaio 2011, dalla Commissione FIRB in merito alla rimodulazione presentata;



Ritenuta pertanto la necessità, a norma dell'art. 6 comma 2 del decreto direttoriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010, di procedere all'approvazione della rimodulazione del progetto in parola e alla conseguente variazione del contributo già determinato con decreto direttoriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la rimodulazione del progetto RBFR08H058 coordinato dal dott. Marco Fattori ed il relativo contributo, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB», viene rideterminato come di seguito specificato:

Codice CINECA	Codice Unico Progetto	Coordinatore	Durata (mesi)	Responsabile	Costo ammesso	Contributo MIUR
RBFR08H058_001	I11J10000100001	Coordinatore	60	Fattori Marco (INFN)	73.600	61.570
RBFR08H058_002	B81J10000310001	Responsabile	60	Pezzé Luca (CNR)	167.200	142.390
				Totale	240.800	203.960

Art. 2.

Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 490/Ric. del 3 agosto 2010.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A08547



DECRETO 15 giugno 2011.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 4;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, comma 3-*bis*, che integra l'art. 4 della citata legge n. 264, disponendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2009, con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007, con i quali sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi delle lauree magistrali;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189, «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e, in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Tenuto conto delle convenzioni stipulate tra la Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, l'Accademia navale di Livorno, l'Accademia militare di Modena, l'Accademia aeronautica di Pozzuoli e le Università di Bologna, di Modena-Reggio Emilia, di Napoli «Federico II» e di Pisa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'art. 154, comma 4 e 5;

Visto il parere favorevole espresso in data 26 maggio 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

Ritenuto di definire, per l'anno accademico 2011-2012, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 264/1999 introducendo anche aspetti sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art.1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. In via sperimentale, sono anche previste alcune aggregazioni di sede nelle quali la prova è svolta secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse, e gli studenti non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18) di biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.



4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

5. I candidati allievi della Scuola superiore «S. Anna» di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, presso l'Università di Pisa con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo stesso.

Art. 3.

Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese

1. Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese, la relativa prova di ammissione, verte su quesiti nella medesima lingua, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122, citata in premesse.

2. Con separato provvedimento sono definite le modalità ed i contenuti della prova alla quale possono partecipare sia gli studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse, sia gli studenti non comunitari residenti all'estero.

Art. 4.

Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria

1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse, e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: venticinque (25) quesiti di chimica; ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20) di biologia e dodici (12) di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.

4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Accademie militari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e della Accademia aeronautica di Pozzuoli, che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli «Federico II», tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della difesa in data 4 maggio 2011, numeri 105, 106, 107 e 108, con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.

Art. 6.

Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse, e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trentadue (32) quesiti di cultura generale e ragionamento logico; diciannove (19) di storia; sedici (16) di disegno e rappresentazione; e tredici (13) di matematica e fisica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.

2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.

3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.

4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11,00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.



Art. 8.

Calendario delle prove di ammissione

1. La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:

medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria - in lingua italiana: 5 settembre 2011;

medicina veterinaria: 6 settembre 2011;

corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto: 7 settembre 2011;

corsi di laurea delle professioni sanitarie: 8 settembre 2011.

Art. 9.

Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, si tiene conto di quanto segue:

per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;

per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;

per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;

c) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

d) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

2. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4 e 6, gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, che abbiano ottenuto una soglia minima pari a venti (20).

3. Nell'ambito della relativa riserva dei posti, sono ammessi ai predetti corsi di laurea e di laurea magistrale, gli studenti non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto la medesima soglia minima.

Art. 10.

Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale

1. È sperimentata una procedura che coinvolge, per ciascuno dei corsi di laurea, di seguito indicati, alcune sedi universitarie ai fini delle rispettive immatricolazioni:

corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia - Università di Udine e di Trieste;

corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria - Università La Sapienza:

facoltà di medicina e odontoiatria;

facoltà di farmacia e medicina;

facoltà di medicina e psicologia;

corso di laurea magistrale in medicina veterinaria:

Università di Bologna, di Milano, di Parma e di Padova;

Università di Teramo e di Camerino;

corso di laurea magistrale in ingegneria edile/architettura - Università di Napoli «Federico II» e di Salerno.

2. Le relative procedure di partecipazione alla prova e la conseguente graduatoria di merito sono indicate nell'allegato n. 2, parte integrante del presente decreto.

Art. 11.

Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.

2. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6 e 7.

Art. 12.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli Atenei.



Art. 13.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il Ministro: GELMINI

ALLEGATO *1*

Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4 e 6 e relativa graduatoria di merito

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale - C.I.N.E.C.A. per la predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentata del dieci per cento, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto. Il C.I.N.E.C.A. provvede anche alla stampa di «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte» in numero pari ai plichi predisposti per ciascun Ateneo, nonché alla realizzazione di un filmato che viene pubblicato sul sito del MIUR al fine di consentire alle Commissioni d'esame e ai singoli partecipanti di conoscere le varie fasi che attengono alla prova di ammissione.

2. È affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione.

3. Gli Atenei provvedono, secondo le indicazioni che verranno a suo tempo comunicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza della rappresentanza del MIUR - delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti che partecipano alle prove, nonché della scatola/e contenente i «fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte».

4. A decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione. La o le scatole contenenti i «fogli di istruzione alla compilazione di risposte» sono messe a disposizione della Commissione anche prima dell'effettuazione della prova.

5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula sorteggia due studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede quindi all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il «foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte». Ha cura di redigere, quindi, una dichiarazione dalla quale risulti l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero di quelli eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta a margine anche dai due studenti sorteggiati.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino eventuali irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione d'esame o il responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico stesso. Detta operazione deve risultare a verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto, ma devono essere restituiti nella stessa giornata d'esame unitamente al materiale descritto al successivo punto 11.

7. Ogni plico contiene:

a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione;

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

d) un foglio sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it);

le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito.

e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente.

8. La sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti *b), c)* e *d)*, comporta la sostituzione integrale del plico in quanto contraddistinti dal medesimo codice identificativo. Non si provvede alla sostituzione del modulo anagrafica e, conseguentemente dell'intero plico, nel caso il candidato apporti correzioni o segni sullo stesso modulo a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo.

9. I bandi di concorso, predisposti dagli Atenei, devono indicare:

che gli studenti che partecipano all'unica prova prevista per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, debbano indicare sulla scheda anagrafica, ai fini della eventuale immatricolazione, l'opzione in via esclusiva per uno dei due corsi o, se l'interesse è per entrambi i corsi, l'indicazione in ordine preferenziale tra i due. L'omessa indicazione rende di fatto impossibile la relativa immatricolazione;

che l'immatricolazione ai predetti corsi di laurea magistrale è disposta all'esito e in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta tenuto conto dei posti definiti per ciascuno dei corsi di laurea e alle opzioni espresse;

che gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli;

che per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;

che è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento della prova;

che lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;

che è offerta la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio;

che il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile;

che lo studente deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;

che lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della consegna, alla sua chiusura;

che lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR (www.accessoprogrammato.miur.it), le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito;

che è consentito lasciare l'aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova;

che la prova di ammissione, qualora si svolga in più sedi didattiche, comporta la formulazione di un'unica graduatoria, redatta esclusivamente sulla base dei requisiti di merito di tutti i partecipanti.

I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d'esame, qualora:

a) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA;

b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione.



In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

10. Il Presidente della Commissione o il responsabile d'aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il seguente materiale:

il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal candidato;

i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;

la scheda anagrafica.

Al termine di ciascuna prova, provvede inoltre a:

a) inserire tutte le buste contenenti il modulo di risposte, in uno o più contenitori che devono essere chiusi alla presenza degli stessi studenti chiamati a verificare l'integrità delle scatole o, comunque di altri due candidati estratti a sorte;

b) apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;

c) invitare i due studenti a firmare sugli stessi lembi;

d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione; la dichiarazione di cui al punto 5 e la copia del o dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte in quanto influenti sul suo regolare svolgimento o, nel caso si fosse reso necessario sostituire dei plichi.

11. Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, consegna presso la sede del CINECA, alla rappresentanza del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera *a)*, ed eventualmente quello di cui alla lettera *d)*. Le università con sede nelle Isole, tenuto conto delle oggettive difficoltà delle vie di comunicazione, sono autorizzate alla consegna del materiale sopra indicato, entro le 24 ore successive alla conclusione di ogni singola prova di ammissione.

12. La rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza.

13. Il Ministero, tramite il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito www.accessoprogrammato.miur.it e nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un'area riservata dello stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l'immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo. Autorizza il CINECA alla trasmissione telematica, attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei relativi punteggi ottenuti dai candidati.

14. Le università, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove, provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano conservati agli atti.

15. La Commissione d'esame di ciascun Ateneo redige due distinte graduatorie degli ammessi: l'una riferita agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 in relazione alla programmazione dei posti, l'altra, riferita agli studenti extracomunitari residenti all'estero, in base al contingente dei posti loro riservato. Le graduatorie sono predisposte dopo aver abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla prova con l'anagrafica in possesso dell'Ateneo, tenendo conto di quanto previsto all'art. 9 del presente decreto. Nel caso della medesima prova di ammissione in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria anche delle opzioni espresse.

ALLEGATO *2*

Procedure per la prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate e relativa graduatoria di merito

1. La procedura prevede che lo studente richieda di partecipare alla prova di ammissione in uno degli Atenei ricompreso nella aggregazione riferita ai corsi di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4 e 6. La prova si svolge con le modalità di cui all'allegato n. 1.

2. Al termine della prova lo studente deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati:

il codice identificativo della prova;

l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://accessoprogrammato.miur.it

le chiavi personali (username e password) che gli consentiranno di accedere all'area riservata del sito.

3. Il 12 settembre il CINECA, per conto del MIUR pubblica sul sito http://accessoprogrammato.miur.it nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, esclusivamente il punteggio in ordine decrescente ottenuto dai candidati per ciascun corso di laurea. Tali dati restano disponibili sul sito pubblico fino alla conclusione delle procedure.

4. A decorrere dal 12 settembre, nell'area riservata del sito http://accessoprogrammato.miur.it, gli studenti, utilizzando le chiavi di accesso personali, possono prendere visione dell'immagine del proprio elaborato e dei predetti punteggi, corrispondenti a ciascun codice.

5. Il 13 settembre il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle università, di ogni aggregazione, attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio quale unico mezzo di comunicazione, i dati identificativi di ogni studente tratti dal modulo anagrafica.

6. Il 15 settembre alle ore 9,00 viene pubblicata, nell'area del sito riservato agli studenti, la graduatoria di merito nominativa riferita alle università aggregate.

7. Dallo stesso giorno, 15 settembre ed entro le ore 15,00 del 19 settembre, tutti gli studenti, sempre attraverso l'area del sito loro riservata, devono dichiarare il loro interesse alla immatricolazione indicando all'interno delle università aggregate, le sedi universitarie in ordine di preferenza di assegnazione: la mancata dichiarazione costituisce rinuncia all'immatricolazione. Nel caso della prova unica riguardante i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, devono indicare anche l'opzione per il corso prescelto. Le opzioni espresse entro la scadenza dei termini sono irrevocabili.

8. Per agevolare eventuali comunicazioni, gli studenti devono indicare attraverso l'area loro riservata, l'indirizzo della propria casella di posta elettronica ed eventualmente il proprio recapito telefonico, fisso o mobile.

9. Il 21 settembre, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le università aggregate, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano «assegnati» al corso e alla sede indicata come prima scelta e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali studenti.

10. Dal 21 settembre ed entro le ore 14,00 del 27 settembre, gli stessi studenti devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei in cui risultano «assegnati», secondo le procedure proprie di ciascuna sede universitaria. La mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa.

11. Entro le ore 17,00 del 27 settembre ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso via fax (051/6171472).

12. Il 28 settembre vengono «assegnati» tutti gli altri studenti aventi titolo ancora alla prima sede disponibile tra quelle indicate in ordine di preferenza. Gli studenti «assegnati» hanno a disposizione cinque giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvedere entro le ore 14,00 del 5 ottobre all'immatricolazione presso i relativi Atenei, pena la decadenza. Il CINECA fornisce a ciascun Ateneo interessato, l'elenco di tali studenti.

13. Le università comunicano al CINECA, entro le ore 17,00 del 5 ottobre, sempre tramite il loro sito riservato e secondo le modalità di cui al punto 11 i nominativi degli immatricolati.

14. Il 6 ottobre, a conclusione delle procedure sopra indicate, viene pubblicato sull'area riservata agli studenti, l'elenco degli Atenei che presentano posti resisi disponibili per le mancate immatricolazioni da parte degli aventi diritto. Si procede, in relazione alla posizione di merito ed alle preferenze espresse, all'assegnazione degli stessi fino a loro esaurimento. A tal fine vengono indicati sull'area riservata agli studenti i nominativi di coloro che hanno titolo ad immatricolarsi. Gli stessi studenti «assegnati» hanno sempre a disposizione cinque giorni, escluso il sabato ed i festivi, per provvede-



re all'immatricolazione presso i relativi Atenei, pena la decadenza. Il CINECA fornisce a ciascun Ateneo interessato, l'elenco di tali studenti.

15. Le università comunicano al CINECA, sempre tramite sito riservato e secondo le modalità di cui al punto 11, i nominativi degli immatricolati.

16. Dal giorno 1° settembre, per ogni informazione connessa alle varie fasi di assegnazione dei posti, sarà attivo presso il CINECA il numero verde 800163838 con il seguente orario: lunedì - venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

ALLEGATO *A*

Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico-matematico.

Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della biologia, della chimica, della fisica e della matematica.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo.

Biologia

La Chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura e proprietà principali dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

Fisica e Matematica

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione e sue unità di misura (non solo nel sistema *SI)*. Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino.

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.



Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, potenza, effetto Joule. Generatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base *e)* e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Teorema di Pitagora.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Nozione di esperimento casuale e di evento. Probabilità e frequenza.

———

ALLEGATO *B*

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

Per l'ammissione ai corsi è richiesta una sufficiente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

Storia

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

Disegno e rappresentazione

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

Matematica e fisica

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione).

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

———

ALLEGATO *3*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali»

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione del punteggio, corrispondente a ciascun codice identificativo univoco, conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria e di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto.

Le prove di ammissione sono previste dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), nella persona del direttore e da unità designate dallo stesso direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

I soggetti indicati ricevono dai responsabili delle università, presente un rappresentante del MIUR, in contenitori sigillati, gli elaborati degli studenti contrassegnati da un codice identificativo univoco. I codici identificativi di ciascuna prova ed il relativo punteggio sono successivamente trasmessi, attraverso il sito riservato di ciascun Ateneo, alle singole università perché le commissioni di esame possano procedere, in base ai dati anagrafici in loro possesso, all'abbinamento con i candidati e predisporre, conseguentemente, la graduatoria.

Nel caso la prova si svolga per i corsi e presso le università indicati all'art.10 del presente decreto, i soggetti indicati del CINECA, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun Ateneo dallo stesso Consorzio, ricevono dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Il C.I.N.E.C.A., pubblica sul proprio sito (www.accessoprogrammato.miur.it), nel rispetto dell'anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d'esame e al totale complessivo, nonché l'indicazione del corso e della sede prescelti da ciascun partecipante.

Le fasi successive a tale pubblicazione possono essere seguite dagli studenti accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate all'atto della prova.



Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati personali, presenti nel modulo anagrafica, che viene trattenuto al termine di ciascuna prova dall'Ateneo, è obbligatorio per l'abbinamento codice/studente/punteggio ottenuto ai fini della redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l'annullamento della prova.

Nel caso la prova si svolga per i corsi e presso le università indicati all'art.10 del presente decreto, il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale assegnazione presso una delle sedi prescelte ai fini della immatricolazione da parte degli Atenei. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati.

È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio conseguito, corrispondente a ciascun codice identificativo della prova il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca cui ci si può rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati.

Per quanto attiene al MIUR:

direttore del CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati;

unità di personale del CINECA, designati dal direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati.

Diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

11A08552

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luca Popa Otilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Luca Popa Otilia, nata a Vaslui (Romania) il 6 luglio 1977, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Tehnologia Compusilor Macromoleculari» conseguito presso la «Universitatea tehnica G. Asachi din Iasi» nel giugno 2002;

Considerato che in Italia il professionista iscritto alla sezione A dell'albo dei chimici opera in campo sanitario;

Considerato che in Romania, ai sensi della legge n. 460/2003, il professionista chimico che intenda esercitare in campo sanitario deve aver ottenuto, successivamente al conseguimento del titolo accademico, il certificato di accreditamento da parte del Ministero della Salute Pubblica e il certificato per esercitare rilasciato dall'Ordine nazionale per i Biologi, i Biochimici e i Chimici, al quale sia iscritto;

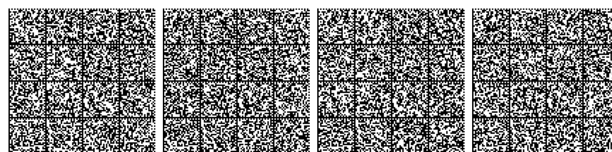
Preso atto che la sig.ra Luca Popa non ha documentato il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla detta legge romena e che pertanto non può esercitare la professione di chimico nel suo Paese di origine nel campo sanitario;

Ritenuto pertanto che la richiedente non possa essere iscritta alla sezione A dell'albo italiano dei chimici per quanto sopra esposto;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Luca Popa di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della Autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3 comma 1 lett. *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;



Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella Sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Luca Popa Otilia, nata a Vaslui (Romania) il 6 luglio 1977, cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Inginer Diplomat, profilul Chimie, specializarea Tehnologia Compusilor Macromoleculari», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

La domanda di iscrizione nella sezione A dell'albo dei chimici è rigettata.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08553

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2011.

Inclusione della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/14/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto che la Spagna è stata designata Stato membro relatore della sostanza attiva profoxydim;

Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente per gli impieghi proposti dal notificante, trasmettendo alla commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che successivamente il rapporto di valutazione della sostanza attiva profoxydim è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentato alla commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della commissione;

Vista la direttiva 2011/14/UE della commissione del 24 febbraio 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/14/UE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva profoxydim è iscritta, fino al 31 luglio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;



b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° agosto 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase I1

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva profoxydim come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2011, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2013, a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva, successivamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2012, si intendono revocati a partire dal 1° maggio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° febbraio 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2013.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 settembre 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profoxydim, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 390



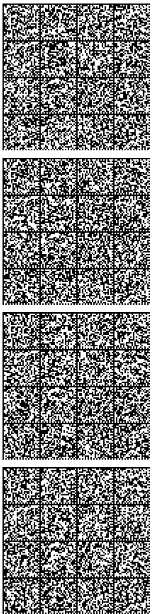
ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
330	Profoxydim N. CAS: 139001-49-3 N. CIPAC 621	2 - [(1 *E/Z*) - [(2 *R S*) – 2 - (4 – clorofenossi) propossiimino] butil] – 3 – idrossi – 5 - [(3 *R S*; 3 *S R*) – tetraidro – 2 H – tiopiran – 3 – il] cicloes– 2 - enone	> 940 g/kg	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche; — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A08384



DECRETO 14 aprile 2011.

Inclusione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/83/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma l, l'art. 8, comma 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva napropamide;

Vista la decisione 2008/902/CE della commissione del 7 novembre 2011 relativa alla non inclusione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che l'Impresa united phosphorus Ltd, notificante della sostanza attiva napropamide, ha presentato, in data 26 febbraio 2009, un ricorso contro la Commissione europea (causa T-95/09), con il quale ha richiesto l'annullamento della decisione 2008/902/CE della Commissione, concernente la non iscrizione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, considerando che le misure controverse dettate dalla decisione entravano in vigore il 7 maggio 2009;

Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale del 28 aprile 2009 Impresa united phosphorus Ltd/Commissione (contenzioso n. T-95/09 *R)* con cui è stata disposta, fino al 7 maggio 2010, la sospensione della decisione 2008/902/CE della Commissione;

Considerato che detta sospensione è stata subordinata alla condizione secondo cui l'Impresa united phosphorus Ltd e la Commissione presentassero, entro il 15 marzo 2010, osservazioni sullo sviluppo della nuova domanda presentata dall'impresa secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 e finalizzata all'iscrizione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato, altresì, che la citata ordinanza ha disposto che la Commissione adottasse i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della disposizione dell'ordinanza stessa nei confronti degli Stati membri;

Vista l'ordinanza del presidente del Tribunale del 15 gennaio 2010, United phosphorus Ltd/Commissione (contenzioso n. T-95/09 *RII)*, con cui è stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2010, del provvedimento di sospensione ottenuto con l'esecuzione dell'ordinanza precedente del 28 aprile 2009;

Vista la successiva ordinanza del presidente del Tribunale del 25 novembre 2010, United phosphorus Ltd/Commissione (contenzioso n. T-95/09 RIII), con cui è stata disposta un'ulteriore proroga della sospensione disposta con l'esecuzione dell'ordinanza precedente del 28 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2011 e comunque non oltre il giorno dell'adozione della decisione nella causa principale, qualora intervenga prima di tale data;

Considerato che nel contempo, lo Stato membro relatore, la Danimarca, ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante, secondo quanto previsto dalla procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 ed ha redatto una relazione supplementare inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che detta relazione supplementare e le nuove conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si sono concentrate sugli aspetti critici che avevano portato alla decisione 2008/902/CE della Commissione, di non inclusione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ;

Considerato che, successivamente, la relazione supplementare ed il rapporto di valutazione della sostanza attiva napropamide, sono state riesaminate dagli Stati membri e dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentati alla Commissione sotto forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto scientifico è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva napropamide soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2010/83/UE della Commissione del 30 novembre 2010 relativa all'inclusione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che necessita però di implementazione per quanto



riguarda i tempi entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che in forza delle citate ordinanze del Tribunale di prima istanza e dell'adozione della suddetta direttiva 2010/83/UE della Commissione la decisione 2008/902/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva napropamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, non è mai stata attuata dagli Stati membri;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/83/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva napropamide nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e considerata la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva napropamide, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed, in particolare,per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva napropamide è iscritta, fino al 31 dicembre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva napropamide, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva napropamide, presentano al Ministero della salute, entro il 30 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° luglio 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva napropamide come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, formerà oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto secondo i termini stabiliti dalle emanande direttive.

Art. 4.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 28 febbraio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 391



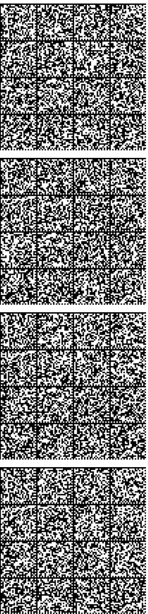
ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
315	Napropamide Numero CAS: 15299-99-7	(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide	≥ 930 g/kg (miscela racemica) Impurezze rilevanti Toluene: non più di 1,4 Kg	1° gennaio 2011	31 dicembre 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni della relazione di riesame del napropamide, in particolare le appendici I e II, approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori: ove necessario, le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone, — alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, di seguito "NOPA". Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni attestanti la valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A08385



DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewelina Dulinska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ewelina Dulinska, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister fizjoterapia» conseguito nell'anno 2010 presso l'«Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedzibą we Wroclawiu» con sede in Wroclaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister fizjoterapia», conseguito nell'anno 2010 presso l'«Wyzsza Szkola Fizjoterapii z siedzibą we Wroclawiu» con sede in Wroclaw (Polonia) dalla sig. ra Ewelina Dulinska, nata a Trzebnica (Polonia) il giorno 6 novembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08429

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bessam Boujnah Mokni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Bessam Boujnah Mokni ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diploma di tecnico superiore ospedaliero - opzione: fisioterapia» conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 21 ottobre 2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Diploma di tecnico superiore ospedaliero - opzione: fisioterapia» conseguito in Tunisia dal sig. Bessam Boujnah Mokni è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi da svolgersi in ambito neurologico ed ortopedico;

Vista la nota in data 23 settembre 2009 con la quale il sunnominato sig. Bessam Boujnah Mokni ha comunicato di accettare il periodo di tirocinio che gli è stato attribuito;

Vista la relazione in data 11 giugno 2010, del direttore U.O. riabilitazione funzionale dell'Azienda sanitaria zona nord-ovest di Firenze, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dal sig. Bessam Boujnah Mokni;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Diploma di tecnico superiore ospedaliero - opzione: fisioterapia» rilasciato il 15 giugno 2005 dall'Università di Monastir (Tunisia), al sig. Bessam Boujnah Mokni, nato a Moknine (Tunisia) il 26 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

2. Il sig. Bessam Boujnah Mokni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08428

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Faraco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbara Faraco, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo «Krankenschwester Niveau II» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Krankenschwester Niveau II», rilasciato il 31 ottobre 2000 dal «Ausbildungs zentrum Insel» con sede a Berna (Svizzera), alla sig.ra Barbara Faraco, nata a Berna (Svizzera) il giorno 20 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Faraco è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08434



DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marzena Zaroda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marzena Zaroda, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magister fizjoterapia» conseguito nell'anno 2008 presso l'«Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach» con sede a Kielce (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Magister fizjoterapia», conseguito nell'anno 2008 presso l'«Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach» con sede a Kielce (Polonia) dalla sig.ra Marzena Zaroda, nata a Opatow (Polonia) il 13 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08430

DECRETO 23 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Technik fizjoterapii» conseguito nell'anno 2006 in Polonia, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di fisioterapista;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Technik fizjoterapii» conseguito in Polonia è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV//27172 del 24 giugno 2008 con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka che il riconoscimento del titolo di «Technik fizjoterapii» è subordinato, in analogia ad un titolo identico per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei servizi del 10 marzo 2005, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle seguenti materie: neurologia,



ortopedia pediatrica e riabilitazione cardiorespiratoria, oppure, a scelta dell'interessato, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico pediatrico, ortopedico e neurologico;

Vista la nota in data 24 settembre 2008 con la quale la sunnominata Ewelina Joanna Dobrzycka ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione in data 10 marzo 2011 a firma del Presidente del C. di L. in fisioterapia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma «La Sapienza» il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza regolare nonché l'esito positivo del tirocinio effettuato dalla sig.ra Malgorzata Krystyna Struzik;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Technik fizjoterapii», conseguito nell'anno 2006 presso la «Medyczne Studium Zawodowe» con sede in Radom (Polonia) dalla sig.ra Ewelina Joanna Dobrzycka, nata a Radom (Polonia) il 14 aprile 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08431

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Falletta Giuseppina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Falletta Giuseppina nata a Charleroi (Hainaut) Belgio il 29 agosto 1977, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Certificat secondaire professionnel specialitè auxiliaire familiale et sanitaire» conseguito in Belgio presso l'istituto provinciale d'insegnamento secondario para medicale di Montignies - Sur - Sambre il 30 giugno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario;

Vista la frequenza della sig.ra Falletta Giuseppina ai corsi di formazione professionale riguardanti: aggiornamento dell'operatore assistenziale, competenze minime nei processi di assistenza alla persona: elementi di etica, elementi di legislazione ed elementi di metodologia sociale effettuati presso l'ENAIP della regione Friuli Venezia Giulia;

Vista la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «operatore Socio sanitario» come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 «accordo tra il ministro della sanità, il ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione», sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella seduta del 14 aprile 2011;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Certificat secondaire professionnel specialitè auxiliaire familiale et sanitaire» conseguito in Belgio presso l'istituto provinciale d'insegnamento secondario para medicale di Montignies - Sur - Sambre il 30 giugno 1995 dalla signora Falletta Giuseppina nata a Charleroi (Hainaut) Belgio il 29 agosto 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di operatore socio sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07788

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Ionut Nicusor Firlea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Ionut Nicusor Firlea, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova» con sede a Craiova (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2008 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova» con sede a Craiova (Romania) dal sig. Ionut Nicusor Firlea, nato a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 24 novembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08432

DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Slaviša Ilić, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;



Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Slaviša Ilić, cittadino serbo, ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizioterapeut conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei Paesi dell'area dell'ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Repubblica serba con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 2003 dalla «Scuola Superiore di Medicina» di Ćuprija (Serbia) al sig. Slaviša Ilić, nato a Požarevac (Repubblica di Serbia) il 17 dicembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Slaviša Ilić è autorizzato ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 maggio 2011.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Ferrara, anno 2011.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3, della legge N. 407/1955;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione Provinciale;

Visto l'art. 1, della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 -



inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 prot. n. 5/525620/70 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V, inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;

Vista la richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per le operazioni di facchinaggio relative al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, trasmessa a questo ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;

Visto il decreto n. 42 del 23 dicembre 2008, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara ha proceduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il 2009, nel territorio provinciale;

Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore unitamente alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, in data il 22 marzo 2011 e 3 maggio 2011;

Preso atto del qualificato lavoro posto in essere dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e del mondo datoriale unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che ha portato alla formulazione di osservazioni e proposte, anche in merito alla sicurezza dei lavoratori, che sono state adeguatamente valutate ed approfondite;

Ravvisata la necessità di definire in modo compiuto una struttura tariffaria equa e reale che tenga conto in maniera puntuale dei costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio ed oneri fiscali e societari;

Preso atto altresì delle peculiarità e delle particolarità del tessuto socio-economico produttivo della Provincia di Ferrara e degli sviluppi occupazionali così come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura di Ferrara;

Verificate le tariffe minime per lavori di facchinaggio applicate nelle province limitrofe che ha portato ad una attenta riflessione in merito alla opportunità o meno di procedere ad ulteriori aumenti tariffari;

Tenuto conto altresì che le tariffe attualmente in vigore rimangono sostanzialmente congrue e sufficientemente remunerative per le aziende del settore anche in presenza di un periodo di crisi che presumibilmente continuerà a produrre i suoi effetti per tutto il corrente anno;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere invariate le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2011.

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio

Per l'anno 2011 rimangono invariate le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio già determinate con decreto direttoriale n. 42 del 23 dicembre 2008. Le disposizioni comuni a tutti i lavori di facchinaggio e le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Ferrara per l'intero anno 2011 sono riportate negli allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Maggiorazioni

Alle maggiorazioni già in vigore ed indicate ai punti seguenti dal n.1 al n. 4 si aggiunge quella riportata al punto 5) e relativa alle prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali:

1) maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%;

2) maggiorazione per lavoro serale prestato dalle ore 19 alle ore 22: 30%;

3) maggiorazione per lavoro notturno prestato dalle ore 22 alle ore 6: 50%;

4) maggiorazione per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale: 25%;

5) maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali: 25%;

Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) non sono fra loro cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ferrara, 3 maggio 2011

Il direttore provinciale: TEDESCHI



Allegato n. 1 al Decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara n. 10 del 3 maggio 2011

Disposizioni comuni per tutti i lavori di facchinaggio

IN VIGORE DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011

Art.1 - Operazioni di carico e scarico

Merci in sacco

- concimi - sementi, cruscami in genere
- calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi
- riso o risone ai magazzini
- zucchero
- polpe secche, energetici
- farine presso panifici
- farine in genere
- farine presso mulini da scivolo a veicolo
- granone
- calce, gesso e cemento
- sale
- patate o cipolle
- polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico
- spostamenti nell'ambito del magazzino
- pesatura
- vuotatura
- insaccatura e legatura
- pesatura, vuotatura e accatastamento

Fusti e damigiane

- fusti, damigiane, fiaschi in genere
- fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli

Merce ortofrutticola

- accatastabili da Kg. 7 e oltre
- padelle
- fragole
- frutta in casse
- frutta in casse con vuotatura
- patate o cipolle in casse
- patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a Kg. 10
- cocomeri o meloni
- uova in casse o accatastabili
- frutta in casse da magazzino a frigo
- frutta da veicolo a frigo



Combustibili solidi e liquidi

- carbone minerale alla rinfusa
- carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura
- carbone in mattonelle
- fusti di albero in catasta
- ceppi di albero

- legna da stufa o ciocchette
- legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine
- canestri Kerosene da Kg. 20

Merci varie

- paglia o foraggi pressati
- stracci di carta da macero
- marmi maneggiabili fino a Kg.100
- marmi maneggiabili oltre Kg.100
- travi in ferro
- rottami in ferro
- rete metallica o filo spinato
- ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura
- macchinario in genere o bobine a mezzo grue
- macchinario in genere con sovraccarico
- macchine operatrici agricole
- sale alla rinfusa
- granone alla rinfusa
- riso o risone alla rinfusa entrata
- riso o risone alla rinfusa uscita
- orzo alla rinfusa
- mangimi o sementi in confezione a Kg. 10
- rotoli di polietilene
- tela in balle
- legname (tavolazze, morellame, travi, filagne)
- manufatti in cemento
- prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a Kg. 20
- insetticidi e detersivi in scatole fino a Kg. 20
- ghiaccio con stivaggio
- acque minerali, vini bibite in casse
- tabacco in scatole
- sacchi vuoti per ogni collo
- casse vuote
- tabacco in casse
- sale in scatola



Operazioni varie

a) In caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di metri 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 metri e fino a 30 metri le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a metri 30 la maggiorazione è da concordarsi.
b) Stivaggio e disistivaggio si intende fino a metri 1,80; da metri 1,81 a metri 3 euro 1,14/tonn. a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
c) Per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita e sia in discesa euro 0,42 l'uno/tonn.
d) Per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

Art.2 – Tariffa oraria

La tariffa oraria vigente per l'intero anno 2011 per lavori in economia non misurabili a peso o a quantità è fissata in euro 20,34 comprensiva di oneri. A questo riguardo tra la committenza e l'organismo potrà essere concordata una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di garanzia da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro e di occupazione.
Per l'intero anno 2011 per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa oraria di euro 23,47 comprensiva di oneri;

Art.3 – Indennità di attesa

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa dei lavoratori, di oltre mezz'ora , a ciascuno di essi, dall'1.1.2011 al 31.12.2011, sarà corrisposto per ogni ora di attesa un compenso a titolo di indennità pari ad euro 19,64. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di mezz'ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per lavoratori i chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

Art.4 – Maggiorazioni

1) Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%;
2) Maggiorazione per lavoro serale prestato dalle ore 19,00 alle ore 22,00: 30%;
3) Maggiorazione per lavoro notturno prestato dalle ore 22,00 alle ore 6,00: 50%;
4) Maggiorazione per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale: 25%;



5) Maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali: 25%;
Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) non sono fra loro cumulabili: la maggiore assorbe la minore.

Art.5 – Altre Maggiorazioni

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

Art.6 – Lavori svolti in condizioni di particolare disagio

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

Art.7 – Prestazioni di lavoro effettuate

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

Art.8 – Tariffazione lorda

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

Art.9 - Responsabilità dei lavoratori

I facchini sono responsabili dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità. I lavoratori medesimi hanno altresì la responsabilità di uniformarsi e di applicare in maniera puntuale le direttive in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro.

Art.10 - Responsabilità dell'appaltatore e del committente

Il committente e l'appaltatore nel pieno rispetto del principio di legalità dovranno garantire il puntuale rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza sul lavoro nonchè promuovere e realizzare la cooperazione e il coordinamento delle misure di tutela previste



dalla normativa di prevenzione, comprese l'informazione e formazione sui rischi e la loro prevenzione.

Art.11 - Operazioni di facchinaggio del grano

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al D.M. 29 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.12 - Riduzione tariffe

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti potrà essere concordata una riduzione delle tariffe.

Art.13 - Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 (quattro) ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonché a corrispondere la tariffa di attesa art. 3 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

Art.14 - Tariffa per Polo produttivo "Petrolchimico"

La tariffa oraria per lavori di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico - vigente per l'intero anno 2011 è pari ad euro 19,64 comprensiva di oneri.
In relazione a situazioni di assicurazione di continuità e quantità di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

Contratti di durata biennale	Riduzione di 0,3 punti percentuali
Contratti di durata triennale	Riduzione di 0,6 punti percentuali

La tabella di cui sopra si applica solo in caso di contratti che fin dalla stipula abbiano una durata biennale o superiore.

N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.



Allegato n. 2 al Decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara n. 10 del 3 maggio 2011

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI

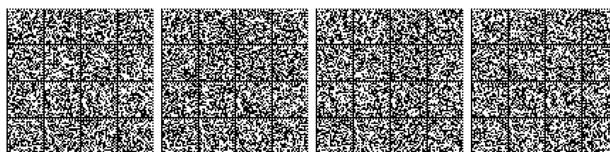
ALL'ART. 4 DEL D.P.R. 18/4/1994 N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA

IN VIGORE DAL 01.01.2011 AL 31.12.2011

In Vigore dal 01/01/2011

	Super. Kg. 51		**da Kg. 26 a Kg. 51**		**da Kg 11 a Kg 26**		**Fino a 11Kg**	
FUSTI E DAMIGIANE	**Stiv.**	**Senza stiv**	**Stiv.**	**Senza stiv**	**Stiv**	**Senza stiv**	**Stiv.**	**Senza stiv**
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere…€./Ton.	9,30	6,39	12,33	8,43	13,84	9,41	15,14	0,98
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli €. /Ton.	11,58	8,55	15,25	11,36	16,98	12,66	18,71	1,40

MERCE ORTOFRUTTICOLA		**CON STIVAGGIO**	**SENZA STIVAGGIO**
carico o scarico			
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre.	€	1,28	0,98
2) padelle.	"	1,79	1,48
3) fragole.	"	3,09	2,80
4) frutta in casse.	"	1,30	1,00
5) frutta in casse con vuotatura.	"	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse.	"	1,11	0,81
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg .	"	1,89	1,60
8) cocomeri o meloni.	"	1,66	1,36
9) uva in casse o accatastabili.	"	1,09	0,80
10) frutta in casse da magazzino a frigo.	"	1,21	0,90
11) frutta da veicolo a frigo.	"	1,47	1,18



MERCI IN SACCO		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a 11 Kg	
carico o scarico		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / Ton.	8,22	5,30	10,71	6,93	12,12	7,68	13,20	8,65
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi.	"	9,19	6,17	12,12	8,22	13,52	9,09	14,92	10,06
3) riso o risone ai magazzini.	"	10,38	7,47	13,84	9,95	15,36	11,03	16,66	12,12
4) zucchero.	"	8,65	5,73	11,46	7,57	12,88	8,43	14,16	9,30
5) polpe secche, energetici.	"	13,42	10,49	17,74	13,84	19,91	15,46	21,85	16,98
6) farine presso panifici	"	12,44	9,52	16,66	12,66	18,61	14,28	20,45	15,68
7) farine in genere	"	8,76	5,84	11,58	7,68	12,98	8,55	14,28	9,52
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo.	"	3,79	0,00	4,97	0,00	5,63	0,00	6,17	0,00
9) granone	"	12,00	8,98	15,68	11,90	17,63	13,30	19,36	14,60
10) calce, gesso e cemento	"	7,57	4,65	9,95	6,05	11,14	6,81	12,33	7,47
11) sale	"	8,65	5,73	11,46	7,57	12,88	8,43	14,16	9,30
12) patate o cipolle	"	9,19	6,27	12,12	8,33	13,62	9,30	15,04	10,17
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	30,18	27,26	39,80	35,80	44,45	40,12	48,89	44,13
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	7,89	4,97	10,49	6,59	11,68	7,35	12,88	8,11
15) pesatura	"	5,09	2,16	6,71	2,92	7,57	3,14	8,33	3,57
16) vuotatura	"	7,13	4,22	9,41	5,51	10,49	6,17	11,58	6,81
17) insaccatura e legatura	"	5,84	2,92	7,79	3,89	8,76	4,33	9,63	4,76
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico	"	15,46	12,54	20,45	16,55	22,82	18,49	25,20	20,45
19) pesatura, vuotatura e accatastamento .	"	13,84	10,92	18,17	14,28	20,45	16,01	22,39	17,63



COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI				
	Carico e scarico		Con Stiv.	Senza Stiv.
1)	carbone minerale alla rinfusa	€./Ton.	8,98	0,00
2)	carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	13,52	10,60
3)	carbone in mattonella	"	12,12	9,09
4)	fusti di albero in catasta	"	12,98	0,00
5)	ceppi di albero	"	24,66	14,50
6)	legna da stufe o ciocchette	"	16,55	0,00
7)	legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	26,72	23,58
8)	canestri Kerosene da Kg. 20	"	10,92	8,01

MERCI VARIE				
	Carico e scarico		Con Stiv.	Senza Stiv.
1)	paglia o foraggi pressati	€./Ton.	16,98	14,06
2)	stracci o carta da macero	"	16,01	12,98
3)	marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	13,84	10,82
4)	marmi maneggiabili oltre i q.li 1.	"	19,15	16,12
5)	travi in ferro	"	12,98	9,95
6)	rottami in ferro alla rinfusa	"	8,98	0,00
7)	rete metallica o filo spinato.	"	12,76	9,73
8)	ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature	"	10,60	7,57
9)	macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	12,98	9,95
10)	macchinario in genere con sovraccarico	"	16,44	13,42
11)	macchine operatrici agricole.	"	15,46	12,44
12)	sale alla rinfusa	"	14,06	0,00
13)	granone alla rinfusa.	"	6,49	0,00
14)	riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	7,25	0,00
15)	riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	8,22	0,00
16)	orzo alla rinfusa	"	7,68	0,00
17)	mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10.	"	22,17	19,25
18)	rotoli in polietilene	"	24,66	21,63
19)	tela in balle	"	16,33	13,30
20)	legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	10,60	7,57
21)	manufatti in cemento	"	13,08	10,06
22)	prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa.	"	11,03	8,11
23)	insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10.	"	18,39	15,46
24)	ghiaccio con stivaggio.	"	13,52	0,00
25)	acque minerali, vini, bibite in casse.	"	12,00	9,09
26)	tabacco in scatola.	"	7,25	4,43
27)	per ogni collo di sacchi vuoti.	"	7,68	4,76
28)	casse vuote.	"	7,25	4,43
29)	tabacco in casse.	"	8,55	5,73
30)	sale in scatola	"	6,81	4,00

11A08275



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 maggio 2011.

Modifica di taluni allegati del decreto 25 gennaio 2008, relativo all'approvazione dei criteri per l'iscrizione di varietà di foraggiere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Visto il decreto ministeriale n. 2016 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 2008, recante approvazione dei criteri per l'iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Ravvisata la necessità di modificare taluni allegati contenuti nei criteri per l'iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie, approvati con il decreto sopra citato;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'adozione delle modifiche di taluni allegati contenuti nei criteri per l'iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Ritenuto opportuno approvare le predette modifiche ai sopracitati criteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale n. 2016 del 25 gennaio 2008, di approvazione dei «Criteri per l'iscrizione di varietà di foraggere al registro nazionale delle varietà di specie agrarie», gli allegati numero 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.10, 11.11 e 11.20, sono sostituiti da quelli di pari numerazione riportati in allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



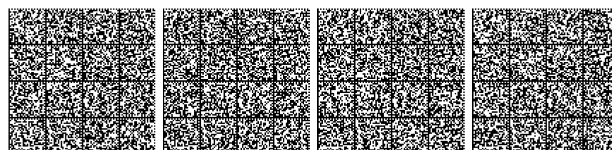
All.to n. 11.1

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Agrostis canina* L. ☐
Agrostis capillaris L. ☐
Agrostis gigantea Roth. ☐
Agrostis stolonifera L. ☐

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: TG/30/6 del 12-10-1990

N. * naz	codice UPOV *	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	1	Ploidia	C		
		diploide		2	A. capillaris
		tetraploide		4	A. stolonifera
		esaploide		6	A. gigantea
2	2	Pianta: portamento pianta inizio levata	A		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	
		intermedio		5	Allure (A. capillaris)
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	Emerald (A. stolonifera)
3	3	Pianta: larghezza pianta inizio levata	A		
		molto stretta		1	
		stretta		3	
		media		5	Heriot (A. capillaris)
		larga		7	Sefton (A. capillaris)
		molto larga		9	Prominent (A. stolonifera)
4	4	Foglie: colore	B		
		verde chiaro		3	Prominent (A. stolonifera)
		verde medio		5	Bardot (A. capillaris)
		verde scuro		7	
5	5	Foglia: larghezza inizio levata	A(B)		
		da stretta a media		4	Bardot (A. capillaris)
		media		5	Allure (A. capillaris)
		da media a larga		6	Litenta (A. capillaris)
6	6	Pianta: alternatività (tendenza a spigare nell'anno di semina)	A		
		assente o molto lieve		1	Prominent (A. stolonifera)
		lieve		3	Malvern (A. capillaris)
		media		5	Bardot (A. capillaris)
		forte		7	Litenta (A. capillaris)
		molto forte		9	Sefton (A. capillaris)
7	7	Pianta: epoca di ripresa vegetativa primaverile	AB		
		precoce		3	Highland (A. capillaris)
		media		5	Litenta (A. capillaris)
		tardiva		7	
8	8	Pianta: epoca di spigatura	AB		
		precoce		3	Highland (A. capillaris) Kingstown (A. canina)
		media		5	Tracenta (A. capillaris)
		tardiva		7	
9	-	Pianta: portamento alla spigatura	A(B)		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	
		intermedio		5	Allure (A. capillaris)
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	Emerald (A. stolonifera)
10	-	Foglia: colore	A		
		molto chiaro		1	
		chiaro		3	
		medio		5	
		scuro		7	
		molto scuro		9	



11	-	Foglia prefiorale: portamento alla spigatura	A		
		eretto		3	
		orizzontale		5	
		ricadente		7	
12	9	Foglia prefiorale: lunghezza alla spigatura	A		
		corta		3	Kingstown (A. canina)
		media		5	Litenta (A. capillaris)
		lunga		7	
13	10	Foglia prefiorale: larghezza alla spigatura	A		
		stretta		3	Prominent (A. stolonifera)
		media		5	Exeter (A. capillaris) Tracenta (A. capillaris)
		larga		7	
14	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A(B)		
		assente o molto debole		1	
		debole		3	
		media		5	
		forte		7	
		molto forte		9	
15	-	Stelo: lunghezza dello stelo più lungo (infiorescenza inclusa a completo sviluppo)	A(B)		
		corto		3	Bardot (A. capillaris) Prominent (A. stolonifera)
		medio		5	Kingstown (A. capillaris) Tracenta (A. capillaris)
		lungo		7	Litenta (A. capillaris)
16	12	Stelo: lunghezza dell'ultimo internodo (come 11)	A		
		corto		3	Bardot (A. capillaris)
		medio		5	Tracenta (A. capillaris)
		lungo		7	Exeter (A. capillaris)
17	-	Infiorescenza: forma	A		
		contratta		3	
		semi-aperta		5	
		aperta		7	
18	13	Infiorescenza: lunghezza (come 11)	A		
		molto corta		1	
		corta		3	Kromi (A. stolonifera)
		media		5	Tracenta (A. capillaris)
		lunga		7	
		molto lunga		9	
19	-	Stoloni/Rizomi	A		
		assenti		1	
		presenti		9	

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate
B Carattere da rilevare nella parcella fila
(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione
C Test di laboratorio



All.to n. 11.2

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Arrenatherum elatius* (L.) J. Et C. Presl:

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV:

N.* naz	codice UPOV*	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	-	Ploidia	C		
		diploide		2	
		tetraploide		4	
		esaploide		6	
2	-	Pianta: portamento alla levata	A		
		eretto		1	Odenwaelder, Gala
		semi-eretto		3	Arel 41
		intermedio		5	
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
3	-	Foglia: colore verde alla levata	B		
		chiaro		3	Gala
		medio		5	Arel 41
		scuro		7	
4	-	Pianta: epoca di spigatura	A (B)		
		molto precoce		1	Gala
		precoce		3	Odenwaelder
		media		5	
		tardiva		7	
		molto tardiva		9	
5	-	Pianta: portamento alla spigatura	A(B)		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	Odenwaelder, Gala
		intermedio		5	Arel 41
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
6	-	Foglia prefiorale: portamento alla spigatura	A		
		eretto		3	
		orizzontale		5	
		ricadente		7	
7	-	Foglia prefiorale: larghezza alla spigatura	A		
		stretta		3	
		media		5	Arel 41
		larga		7	Gala
8	-	Foglia prefiorale: lunghezza alla spigatura	A		
		corta		3	
		media		5	Odenwaelder
		lunga		7	Gala
9	-	Stelo principale: lunghezza compresa l'infiorescenza	A		
		molto corto		1	
		corto		3	
		medio		5	
		lungo		7	Odenwaelder
		molto lungo		9	Gala
10	-	Infiorescenza: lunghezza	A		
		corta		3	
		media		5	Odenwaelder
		lunga		7	Gala



11	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A (B)		
		assente o molto debole		1	
		debole		3	
		media		5	Gala
		forte		7	
		molto forte		9	

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate

B Carattere da rilevare nella parcella fila

(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione

C Test di laboratorio



All.to n. 11.3

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Bromus catharticus Vahl.* ☐
Bromus sitchenis Trin. ☐

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/180/3** del 04-04-2001

N. * naz	codice UPOV *	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	-	Ploidia	C		
		esaploide		6	B. catharticus
		ottoploide		8	B. sitchensis
2	1	Plantula: pigmentazione antocianica della guaina della prima foglia	C		
		assente o molto debole		1	Bellegarde (Bc)
		debole		3	
		media		5	
		forte		7	Anabel (Bc)
		molto forte		9	
3	-	Pianta: portamento alla levata	A		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	
		intermedio		5	
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
4	2	Pianta: alternatività	A (B)		
		nulla o molto debole		1	Boris (Bc)
		debole		3	Anabel (Bc)
		media		5	Lubro (Bs)
		forte		7	Bellegarde (Bc)
		molto forte		9	
6	4	Foglia: intensità colore verde in epoca di spigatura	B		
		chiaro		3	Anabel (Bc), Lubro (Bs)
		medio		5	Banco (Bc)
		scuro		7	
7	5	Fogliame: finezza	B		
		fine		3	Blizzard (Bs)
		medio		5	Banco (Bc)
		grosso		7	
8	6	Pianta: altezza naturale nello stadio precedente la botticella	A(B)		
		molto bassa		1	
		bassa		3	Lubro (Bs)
		media		5	Boris (Bs)
		alta		7	
		molto alta		9	
9	7	Pianta: epoca di spigatura	A(B)		
		precoce		3	Belgado (Bc)
		media		5	Anabel (Bc)
		tardiva		7	Lubro (Bs)
10	-	Pianta: portamento alla spigatura	A(B)		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	Bellegarde (Bc)
		intermedio		5	Lubro (Bs)
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
11	8	Pianta: altezza naturale all'inizio della spigatura	A(B)		
		molto bassa		1	
		bassa		3	
		media		5	Lubro (Bs)
		alta		7	Boris (Bs)
		molto-alta		9	



12	-	Foglia prefiorale: portamento	A			
		eretto		3		
		orizzontale		5		
		ricadente		7		
13	9	Foglia prefiorale: lunghezza (come 11)	A			
		corta		3		
		media		5		Anabel (Bc), Lubro (Bs)
		lunga		7		Bellegarde (Bc)
14	10	Foglia prefiorale: larghezza (come 11)	A			
		stretta		3		Meribel (Bc)
		media		5		
		larga		7		Bellegarde (Bc)
15	11	Stelo: lunghezza dello stelo più lungo (infiorescenza inclusa a completo sviluppo)	A			
		corto		3		Samson (Bc)
		medio		5		Cabro (Bc), Lubro (Bs)
		lungo		7		Bellegarde (Bc)
16	12	Stelo: lunghezza dell'ultimo internodo (come 11)	A			
		da corto a medio		4		Anabel (Bc)
		medio		5		Primabel (Bc)
		da medio a lungo		6		Samson (Bc)
17	13	Infiorescenza: lunghezza (come 11)	A			
		molto corta		1		
		corta		3		Anabel (Bc)
		media		5		Boris (Bs)
		lunga		7		Baladin (Bc)
		molto lunga		9		
18	14	Infiorescenza: densità (come 11)	B			
		lasca		3		
		media		5		
		compatta		7		
19	-	Panicolo: aristatura della glumella inferiore	A			
		assente		1		
		presente		9		
20	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A(B)			
		assente o molto debole		1		Boris (Bs)
		debole		3		Anabel (Bc)
		media		5		Lubro (Bs)
		forte		7		Bellegarde (Bc)
		molto forte		9		

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate

B Carattere da rilevare nella parcella fila

(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione

C Test di laboratorio



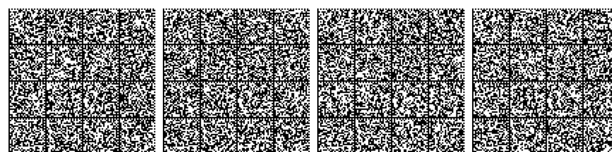
All.to n. 11.5

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Dactylis glomerata L.*

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/31/8** del 17-04-2002

N.* naz	codice UPOV*	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	1	Ploidia	C		
		diploide		2	Konrad
		tetraploide		4	Athos
		esaploide		6	
2	2	Fogliame: finezza	B		
		fine		3	Medly
		medio		5	Athos
		grosso		7	Saborto
3	-	Pianta: portamento prima della spigatura	A		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	Dora
		intermedio		5	Dorise
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
4	3	Pianta: alternatività	AB		
		assente o molto debole		1	
		debole		3	Kid
		media		5	Porthos
		forte		7	
		molto forte		9	
5	-	Foglia: larghezza prima della spigatura	B		
		stretta		3	Dorise
		media		5	Plano
		larga		7	Holstenkamp
6	4	Foglia: intensità colore verde	B		
		chiaro		3	Mobite
		medio		5	Athos
		scuro		7	Luprè
7	-	Foglia: glaucescenza	B		
		assente		1	
		presente		9	
8	5	Pianta: epoca di spigatura	AB		
		molto precoce		1	
		precoce		3	Dora, Padania
		media		5	Lude
		tardiva		7	Athos, Baraula
		molto tardiva		9	Mobite
9	6	Pianta: portamento alla spigatura	A		
		eretto		1	Porthos
		semi-eretto		3	Abar, Medly
		intermedio		5	Cambria
		semi-prostrato		7	
		prostrato		9	
10	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A(B)		
		assente o molto debole		1	
		debole		3	
		media		5	
		forte		7	
		molto forte		9	



11	7	Stelo: lunghezza dello stelo più lungo compresa infiorescenza (a completo sviluppo)	A			
		corto		3		Lucifer
		medio		5		Athos
		lungo		7		Lude
12	8	Stelo principale: lunghezza ultimo internodo (come 7)	A			
		corto		3		Porthos
		medio		5		Athos
		lungo		7		Lude
13	9	Infiorescenza: lunghezza (come 7)	A			
		corta		3		Athos
		media		5		Lude
		lunga		7		Porthos
14	-	Infiorescenza: forma	A			
		aperta		3		
		intermedia		5		
		compatta		7		
15	-	Infiorescenza: colore delle antere	A			
		bianco		1		
		bianco-violetto		2		
		violetto		3		
16	10	Foglia prefiorale: lunghezza (come 7)	A			
		corta		3		Lucifer
		media		5		Saborto
		lunga		7		Porthos
17	11	Foglia prefiorale: larghezza (stessa foglia utilizzata per 10)	A			
		stretta		3		
		media		5		Athos, Baraula
		larga		7		Porthos
18	-	Foglia prefiorale: portamento	A			
		eretto		3		
		orizzontale		5		
		ricadente		7		

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate
B Carattere da rilevare nella parcella fila
(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione
C Test di laboratorio



All.to n. 11.6

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Festuca arundinacea* Schreb. ☐
Festuca pratensis Huds. ☐

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/39/8** del 17-04-2002

N. * naz	codice UPOV *	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.		varietà di riferimento
1	1	Ploidia	C			
		diploide		2	☐	Cosmos 11 (Fp)
		tetraploide		4	☐	
		esaploide		6	☐	Ibis (Fa)
		ottoploide		8	☐	
		decaploide		10	☐	Kasba (Fa)
		anfiploide		11	☐	Lunibelle (Fa)
2	2	Solo per *Festuca pratensis* Huds. Pianta: portamento	A			
		semi-eretto		3	☐	
		intermedio		5	☐	Contessa (Fp)
		semi-prostrato		7	☐	Cosmos 11 (Fp)
3	3	Solo per *Festuca arundinacea* Schreb. Fogliame: finezza	B			
		molto fine		1	☐	Danielle (Fa)
		fine		3	☐	Coronado (Fa)
		medio		5	☐	Pastelle (Fa)
		grosso		7	☐	Ibis (Fa)
4	4	Foglia: intensità del colore verde nel corso dello sviluppo vegetativo	B			
		molto chiaro		1	☐	
		chiaro		3	☐	Kasba (Fa)
		medio		5	☐	Sopline (Fa) Bundy (Fp)
		scuro		7	☐	Borneo (Fa), Stella (Fp)
		molto scuro		9	☐	Coronado (Fa)
5	5	Solo per *Festuca pratensis* Huds. Pianta: lunghezza nella fase precedente la botticella	A			
		corta		3	☐	
		media		5	☐	Bundy (Fp)
		bassa		7	☐	Preval (Fp)
6	6	Pianta: alternatività (tendenza a spigare senza vernalizzazione)	AB			
		assente o molto debole		1	☐	Ibis (Fa), Cosmos 11 (Fp)
		debole		3	☐	Elfina (Fa), Contessa (Fp)
		media		5	☐	Asterix (Fa), Bundy (Fp)
		forte		7	☐	Leprechaun (Fa)
		molto forte		9	☐	
7	7	Pianta: altezza naturale dopo vernalizzazione (circa quattro settimane dopo la ripresa vegetativa)	B			
		bassa		3	☐	
		media		5	☐	Belimo (Fp)
		alta		7	☐	Merifest (Fp)
8	8	Pianta: epoca di spigatura	AB			
		molto precoce		1	☐	Gardian (Fa)
		precoce		3	☐	Ibis (Fa), Salfat (Fp)
		media		5	☐	Villageoise (Fa), Cosmos 11 (Fp)
		tardiva		7	☐	Barcel (Fa), Bundy (Fp)
		molto tardiva		9	☐	Bariana (Fa)
9	9	Pianta: portamento alla spigatura	A			
		semieretto		3	☐	Leprechaun (Fa), Cosmos 11 (Fp)
		intermedio		5	☐	Bundy (Fp)
		semprostrato		7	☐	



10	10	Pianta: altezza naturale alla spigatura	A			
		bassa		3		Bundy (Fp), Eldorado (Fa)
		media		5		Cosmos 11 (Fp), Adventure (Fa)
		alta		7		Ibis (Fa), Preval (Fp)
11	11	Stelo: lunghezza dello stelo più lungo compresa l'infiorescenza (a completo sviluppo)	A			
		corto		3		Bonaparte (Fa), Bundy (Fp)
		medio		5		Aventure (Fa), Contessa (Fp)
		lungo		7		Ibis (Fa), Senu (Fp)
12	12	Foglia prefiorale: larghezza (stessa foglia utilizzata per 13)	A			
		stretta		3		Bonaparte (Fa)
		media		5		Villageoise (Fa), Bundy (Fp)
		larga		7		Lunibelle (Fa), Cosmos 11 (Fp)
13	-	Foglia prefiorale: lunghezza (come per 11)	A			
		corta		3		
		media		5		Bundy (Fp)
		lunga		7		Cosmos 11 (Fp)
14	13	Infiorescenza: lunghezza (a completo sviluppo)	A			
		corta		3		Murray (Fa), Dufa (Fp)
		media		5		Ibis (Fa), Senu (Fp)
		lunga		7		Kasba (Fa)
15	14	Foglia prefiorale: lunghezza su uno stelo rappresentativo (a completo sviluppo)	A			
		molto corta		1		
		corta		3		Dufa (Fp), Bonaparte (Fa)
		media		5		Contessa (Fp), Villageoise (Fa)
		lunga		7		Ibis (Fa)
		molto lunga		9		Lunibelle (Fa)
16	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A(B)			
		assente o molto debole		1		
		debole		3		
		media		5		
		forte		7		
		molto forte		9		

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate

B Carattere da rilevare nella parcella fila

(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione

C Test di laboratorio



All.to n. 11.10

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica:		
	Lolium x Boucheanum Kunth	☐
	Lolium multiflorum Lam. Ssp italicum (A. Br.) Volkart	☐
	Lolium multiflorum Lam. Var. westerwoldicum Wittm.	☐
	Lolium rigidum Gaudin	☐

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/4/8** del 5-04-2006

N. * naz	codice UPOV *	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.		varietà di riferimento
1	1	Ploidia	C			
		diploide		2	☐	Lemtal (Lmi)
		tetraploide		4	☐	Celebrity (Lmi)
2	2	Pianta: portamento all'inizio della levata	AB			
		eretto		1	☐	
		semi-eretto		3	☐	Lemtal (Lmi)
		intermedio		5	☐	Limeta (Lmi)
		semi-prostrato		7	☐	
		prostrato		9	☐	
3	3	Foglia: lunghezza (allo stadio vegetativo)	AB			
		molto corta		1	☐	
		corta		3	☐	
		media		5	☐	
		lunga		7	☐	
		molto lunga		9	☐	Lipo (Lmi)
4	4	Foglia: larghezza (allo stadio vegetativo)	AB			
		molto stretta		1	☐	
		stretta		3	☐	
		media		5	☐	
		larga		7	☐	Baroldi (Lmw)
		molto larga		9	☐	Lipo (Lmi), Promenade (Lmw)
5	5	Foglia: intensità del colore verde				
		molto chiaro		1	☐	
		chiaro		3	☐	
		medio		5	☐	Bellem (Lmi)
		scuro		7	☐	
		molto scuro		9	☐	
6	6	Pianta: larghezza	AB			
		molto stretta		1	☐	
		stretta		3	☐	
		media		5	☐	Abercomo (Lmi)
		larga		7	☐	Solid (Lb)
		molto larga		9	☐	
7	7	Pianta: portamento alla spigatura	AB			
		eretto		1	☐	
		semieretto		3	☐	Lemtal (Lmi)
		intermedio		5	☐	Texy (Lb)
		semiprostrato		7	☐	Polly (Lb)
		prostrato		9	☐	
8	8	Pianta: altezza	AB			
		molto bassa		1	☐	
		bassa		3	☐	
		media		5	☐	
		alta		7	☐	Fox (Lmi)
		molto alta		9	☐	
9	9	Solo per le varietà di Lmw e Lr Pianta: epoca di spigatura (senza vernalizzazione)	AB			
		molto precoce		1	☐	Grazer (Lmw)
		precoce		3	☐	Lifloria (Lmw)
		media		5	☐	Elunaria (Lmw)
		tardiva		7	☐	Advance (Lmw)
		molto tardiva		9	☐	



10	10 Pianta: alternatività (tendenza a spigare senza vernalizzazione)	A		
	assente o molto debole		1	Barmultra (Lmi)
	debole		3	
	media		5	
	forte		7	Lemtal (Lmi)
	molto forte		9	Weldra (Lmw)
11	11 Solo per le varietà di Lmi e Lb Pianta: epoca di spigatura	A(B)		
	molto precoce		1	
	precoce		3	
	media		5	Lemtal (Lmi)
	tardiva		7	
	molto tardiva		9	
12	12 Pianta: altezza naturale alla spigatura	A(B)		
	molto bassa		1	
	bassa		3	
	media		5	Polly (Lb)
	alta		7	Lemtal (Lmi)
	molto alta		9	
13	13 Pianta: larghezza all'emergenza dell'infiorescenza	A(B)		
	molto stretta		1	
	stretta		3	Lemtal (Lmi)
	media		5	Monarque (Lmi)
	larga		7	Skipper (Lb)
	molto larga		9	
14	14 Ultima foglia: lunghezza	A(B)		
	molto corta		1	
	corta		3	
	media		5	Brutus (Lb), Fastyl (Lmi)
	lunga		7	Aberlinnet (Lb)
	molto lunga		9	Cyrano (Lmi)
15	15 Ultima foglia: larghezza	A(B)		
	molto stretta		1	
	stretta		3	
	media		5	
	larga		7	Skipper (Lb)
	molto larga		9	Lipo (Lmi)
16	16 Ultima foglia: rapporto lunghezza/larghezza	A		
	molto basso		1	
	basso		3	Howard (Lmi)
	medio		5	Fabio (Lmi)
	alto		7	
	molto alto		9	
17	17 Pianta: lunghezza dello stelo più lungo compresa l'infiorescenza (a completo sviluppo)	A(B)		
	molto corto		1	
	corto		3	
	medio		5	
	lungo		7	
	molto lungo		9	Emily (Lmi)
18	18 Pianta: lunghezza dell'ultimo internodo	A(B)		
	molto corto		1	
	corto		3	
	medio		5	Lemtal (Lmi)
	lungo		7	Montblanc (Lmi)
	molto lungo		9	Lirasand (Lmw)
19	19 Infiorescenza: lunghezza	A(B)		
	molto corta		1	
	corta		3	Alamo (Lmi)
	media		5	
	lunga		7	
	molto lunga		9	
20	20 Infiorescenza: numero di spighette	A(B)		
	molto basso		1	
	basso		3	
	medio		5	Lemtal (Lmi)
	alto		7	Lipo (Lmi)
	molto alto		9	
21	21 Infiorescenza: densità	A(B)		
	molto lasca		1	
	lasca		3	Concord (Lmi)
	media		5	Meritra (Lmi)
	densa		7	
	molto densa		9	



22	22 Infiorescenza: lunghezza della gluma esterna della spighetta basale	A(B)			
	molto corta		1	[ ]	Abercomo (Lmi)
	corta		3	[ ]	Prestyl (Lmi)
	media		5	[ ]	Gazella (Lb)
	lunga		7	[ ]	Texy (Lb)
	molto lunga		9	[ ]	
23	23 Infiorescenza: lunghezza della spighetta basale, arista esclusa	A(B)			
	molto corta		1	[ ]	Abercomo (Lmi)
	corta		3	[ ]	Bartissimo (Lmi)
	media		5	[ ]	Barprisma (Lmi)
	lunga		7	[ ]	Storm (Lb)
	molto lunga		9	[ ]	

* Caratteri di rilevazione obbligatoria
** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate
B Carattere da rilevare nella parcella fila
(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione
C Test di laboratorio

Lb = Lolium boucheanum Kunth
Lmi = Lolium multiflorum Lam. Ssp. Italicum (A. Br.) Volkart
Lmw = Lolium multiflorum Lam. Var. westerwoldicum Wittm.



All.to n. 11.11

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Lolium perenne* L.

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/4/8** del 5-04-2006

N.* naz	codice UPOV*	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	1	Ploidia	C		
		diploide		2	Denver
		tetraploide		4	Condesa
2	2	Pianta: portamento nello stadio di crescita vegetativa	AB		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	Yatsyn
		intermedio		5	Jumbo
		semi-prostrato		7	Condesa
		prostrato		9	
3	3	Foglia: lunghezza (allo stadio vegetativo)	AB		
		molto corta		1	Aragon
		corta		3	Babylon
		media		5	Corona
		lunga		7	Lipo
		molto lunga		9	
4	4	Foglia: larghezza (allo stadio vegetativo)	AB		
		molto stretta		1	
		stretta		3	Aragon
		media		5	Mondial
		larga		7	Veritas
		molto larga		9	
5	5	Foglia: intensità del colore verde			
		molto chiaro		1	
		chiaro		3	Abermont
		medio		5	Melino
		scuro		7	Condesa
		molto scuro		9	Avon
6	6	Pianta: larghezza (alla levata iniziale)	AB		
		molto stretta		1	Aberelf
		stretta		3	Disco
		media		5	Twystar
		larga		7	Prana
		molto larga		9	Barylou
7	7	Pianta: portamento alla spigatura	AB		
		eretto		1	
		semieretto		3	Grasslands Nui
		intermedio		5	Palmer
		semiprostrato		7	Heops
		prostrato		9	
8	8	Pianta: altezza	AB		
		molto bassa		1	
		bassa		3	Polarstar
		media		5	Fennema
		alta		7	
		molto alta		9	
9	10	Pianta: alternatività (tendenza a spigare senza vernalizzazione)	A		
		assente o molto debole		1	Bargold
		debole		3	Vital
		media		5	Faveur
		forte		7	
		molto forte		9	



10 | 11 | Pianta: epoca di spigatura | A(B)

molto precoce	1	Limona
precoce	3	Labrador
media	5	Greenway
tardiva	7	Livonne
molto tardiva	9	Barpolo

11 | 12 | Pianta: altezza naturale alla spigatura | A(B)

molto bassa	1	Loretta
bassa	3	Superstar
media	5	
alta	7	
molto alta	9	

12 | 13 | Pianta: larghezza all'emergenza dell'infiorescenza | A(B)

molto stretta	1	Brightstar
stretta	3	Navajo
media	5	Vital
larga	7	Moronda
molto larga	9	Fanal

13 | 14 | Ultima foglia: lunghezza | A(B)

molto corta	1	Brightstar
corta	3	Sauvignon
media	5	Abergold
lunga	7	Twins
molto lunga	9	

14 | 15 | Ultima foglia: larghezza | A(B)

molto stretta	1	Bargold
stretta	3	Profit
media	5	Limona
larga	7	Eurostar
molto larga	9	

15 | 16 | Ultima foglia: rapporto lunghezza/larghezza | A

molto basso	1	
basso	3	
medio	5	Mondial
alto	7	Veritas
molto alto	9	

16 | 17 | Pianta: lunghezza dello stelo più lungo compresa l'infiorescenza (a completo sviluppo) | A(B)

molto corto	1	
corto	3	Loretta
medio	5	Lipondo
lungo	7	Lilotta
molto lungo	9	

17 | 18 | Pianta: lunghezza dell'ultimo internodo | A(B)

molto corto	1	
corto	3	Adeline
medio	5	Choice
lungo	7	
molto lungo	9	

18 | 19 | Infiorescenza: lunghezza | A(B)

molto corta	1	Sunbright
corta	3	Bargold
media	5	Taurus, Vigor
lunga	7	Lilotta
molto lunga	9	

19 | 20 | Infiorescenza: numero di spighette | A(B)

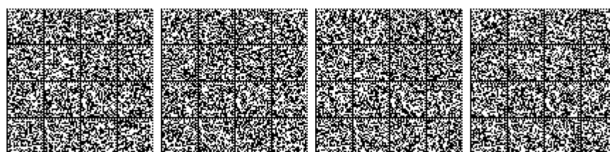
molto basso	1	
basso	3	Abersprite
medio	5	Acento
alto	7	
molto alto	9	

20 | 21 | Infiorescenza: densità | A(B)

molto lasca	1	
lasca	3	
media	5	Montagne
densa	7	Bastion
molto densa	9	

21 | 22 | Infiorescenza: lunghezza della gluma esterna della spighetta basale | A(B)

molto corta	1	
corta	3	
media	5	Fennema
lunga	7	Meradonna
molto lunga	9	Bastion



22	23	Infiorescenza: lunghezza della spighetta basale, arista esclusa	A(B)		
		molto corta		1	
		corta		3	Sunbright
		media		5	Pippin
		lunga		7	Herbus
		molto lunga		9	Bastion

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate

B Carattere da rilevare nella parcella fila

(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione

C Test di laboratorio



All.to n. 11.20

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Denominazione botanica: *Poa nemoralis L.*
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.

Denominazione varietale:
Costitutore:
Responsabile conservazione in purezza:
Rappresentante in Italia:
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:
Tipo di varietà:
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:
Ente che ha effettuato la prova d'iscrizione:
Località di svolgimento della prova:
Periodo della prova:
Data e riferimento documento UPOV: **TG/33/6** del 12-10-1990

N.* naz	codice UPOV *	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test**	Stato Espr.	varietà di riferimento
1	-	Ploidia	C		
		diploide		2	
		tetraploide		4	
		esaploide		6	
		ottoploide		8	
2	1	Guaina foglia: colorazione antocianica	C		
		assente o molto debole		1	Baron
		debole		3	Barblue, Cleopatra
		media		5	Ampellia
		forte		7	Aquila
		molto forte		9	
3	2	Guaina foglia: densità della villosità del margine	C		
		assente o molto rada		1	Fylking
		rada		3	Julia
		media		5	Barblue
		densa		7	Parade
		molto densa		9	
4	3	Guaina foglia: densità della villosità sui due lati immediatamente sotto il lembo fogliare	C		
		assente o molto rada		1	Fylking
		rada		3	Julia
		media		5	Gynthia
		densa		7	Parade
		molto densa		9	
5	4	Guaina foglia: lunghezza dei peli della ligula	C		
		assenti o molto corti		1	Julia
		corti		3	Geronimo
		medi		5	Baron, Parade
		lunghi		7	Olymrisp, Tendos
		molto lunghi		9	
6	5	Lembo fogliare: densità della villosità del margine della base	C		
		assente o molto rada		1	Barsweet
		rada		3	Aquila
		media		5	Geronimo
		densa		7	Entopper
		molto densa		9	
7	6	Lembo fogliare: densità della villosità della pagina superiore	C		
		assente o molto rada		1	Baron
		rada		3	Aquila
		media		5	Geronimo
		densa		7	Entopper
		molto densa		9	
8	-	Ligula: colore	A		
		bianco		1	
		violaceo		2	
9	-	Ligula: forma	A		
		tronca		1	
		acuta		2	



10	7	Pianta: portamento alla spigatura	AB		
		eretto		1	
		semi-eretto		3	Julia
		medio		5	Aquila
		semi-prostrato		7	Sydsport
		prostrato		9	
11	8	Foglia: colore (come 14)	AB		
		verde molto chiaro		1	
		verde chiaro		3	Monopoly
		verde medio		5	Fylching, Parade
		verde scuro		7	Limousine
		verde molto scuro		9	
12	9	Foglia: larghezza (come 14)	AB		
		molto stretta		1	
		stretta		3	Limousine
		media		5	Fylching, Primo
		larga		7	Monopoly
		molto larga		9	
13	10	Foglia: ingiallimento invernale (a fine inverno)	B		
		assente o molto lieve		1	
		lieve		3	Tendos
		medio		5	Julia
		forte		7	Dormie
		molto forte		9	
15	11	Epoca di spigatura	AB		
		molto precoce		1	Kenblue
		precoce		3	Merpona
		media		5	Fylking, Tramps
		tardiva		7	Baron, Limousine
		molto tardiva		9	America
16	-	Foglia prefiorale: portamento alla spigatura	A		
		eretto		1	
		orizzontale		2	
		ricadente		3	
17	12	Foglia prefiorale: lunghezza (come 14)	A		
		molto corta		1	
		corta		3	Trampas
		media		5	Parade
		lunga		7	Ampellia
		molto lunga		9	
18	13	Foglia prefiorale: larghezza (come 14)	A		
		da stretta a media		4	Trampas
		media		5	Fylking
		da media a larga		6	Monopoly, Parade
19	14	Stelo: lunghezza dello stelo più lungo (infiorescenza inclusa a completo sviluppo)	A(B)		
		molto corto		1	
		corto		3	Melba
		medio		5	Cynthia
		lungo		7	Julia
		molto lungo		9	
20	15	Stelo: lunghezza dell'ultimo internodo (a completo sviluppo)	A(B)		
		corto		3	
		medio		5	Baron
		lungo		7	Merpona
21	16	Infiorescenza: colorazione antocianica (come per 15)	A(B)		
		assente o molto debole		1	Parade
		debole		3	Limousine
		media		5	Monopoly
		forte		7	Baron
		molto forte		9	
22	17	Infiorescenza: forma del rachide all'opposto della ramificazione laterale inferiore	A		
		dritta		1	Parade
		curva		2	Julia
23	18	Infiorescenza: tipo di collare del rachide all'opposto delle ramificazioni laterali inferiori (come per 15)	A		
		chiuso		1	Parade
		aperto		2	Baron
24	19	Infiorescenza: portamento delle ramificazioni laterali inferiori (come per 15)	A		
		erette		1	
		semi erette		3	Tommy
		orizzontali		5	Baron, Kimono
		semi ricadenti		7	Dormie
		ricadenti		9	



25	20	Infiorescenza: lunghezza (come per 15)			
		molto corta		1	
		corta		3	
		media		5	
		lunga		7	
		molto lunga		9	
26	-	Pianta: spigatura nei diversi tagli	A(B)		
		assente o molto debole		1	
		debole		3	
		media		5	
		forte		7	
		molto forte		9	
27	-	Rizomi	A		
		assenza		1	
		presenza		9	

* Caratteri di rilevazione obbligatoria

** A Carattere da rilevare in parcella a piante spaziate

B Carattere da rilevare nella parcella fila

(B) Carattere che può essere rilevato anche nelle parcelle fila a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle a piante spaziate, ma non in sostituzione

C Test di laboratorio

11A08216



DECRETO 31 maggio 2011.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta del 12 febbraio 2011 dello Studio associato Barbieri Consulting, presentata quale rappresentante in Italia del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 19 maggio 2011, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo::

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
12277	Mais	Tobiaxx	RAGT 2N	07/02/2011

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A08217



DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini piceni, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata «Offida» in «Terre di Offida» e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 66 del 22 marzo 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica Denominazione di Origine Controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato Comitato;



Decreta:

Art. 1.

1. La Denominazione di origine controllata dei vini «Offida» è modificata in «Terre di Offida», ed il relativo disciplinare di produzione, approvato con decreto ministeriale del 23 maggio 2001, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di origine controllata «Terre di Offida», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Le partite di vino a Denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a Denominazione di origine controllata «Offida», ottenute in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte con la citata DOC «Offida».

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Terre di Offida» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Offida» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI



ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "TERRE DI OFFIDA"

Articolo 1

Denominazione dei vini

La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "Terre di Offida" Passerina nella tipologia passito,Vino santo e spumante

Articolo 2

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Terre di Offida" Passerina nella tipologia Passito, Vino santo e spumante:

- Passerina: minimo 85%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e di Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" Passerina passito e "Terre di Offida" Passerina spumante, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida , Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. Da qui prosegue in direzione C.Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue



lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

La zona di produzione della tipologia "Terre di Offida" Passerina Vino santo è limitata all'intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
"Terre di Offida" Passerina spumante	12	10,50
"Terre di Offida" Passerina passito	12	11,50
"Terre di Offida" Passerina Vino santo	12	11,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie "passito" e "Vino santo" devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3.

La tipologia "Terre di Offida" passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.

La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve essere ottenuto con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei, su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L'uva appassita può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Marche, su richiesta documentata del Consorzio, può autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre.



La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia "passito" e di almeno 2 anni per la tipologia "Vino santo".

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
"Terre di Offida" Passerina spumante	70	84
"Terre di Offida" Passerina passito	40	48
"Terre di Offida" Passerina Vino santo	40	48

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per i vini "Terre di Offida" Passerina nelle tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo d'invecchiamento:

	Durata in mesi	decorrenza di cui in legno in mesi
- "Terre di Offida" Passerina passito 1° dicembre successivo alla vendemmia	18	12
- "Terre di Offida" Passerina Vino santo 1° dicembre successivo alla vendemmia	36	24

L'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida", nelle tipologie "passito", "Vino santo", può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Terre di Offida" Passerina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: da dosaggio zero ad abboccato, tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.



"Terre di Offida" Passerina passito:
colore: giallo-ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

"Terre di Offida" Passerina Vino santo:
colore: dal giallo dorato al giallo ambrato più o meno intenso;
odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Per gli spumanti prodotti con il metodo classico è obbligatorio indicare l'anno della sboccatura.

Articolo 8

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero raso bocca. La tipologia "spumante" deve essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.



Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE DI OFFIDA PASSERINA PASSITO	B337	X	181	1	D	X	A	1	X
TERRE DI OFFIDA PASSERINA PASSITO SECCO	B337	X	181	1	D	X	A	1	A
TERRE DI OFFIDA PASSERINA PASSITO AMABILE	B337	X	181	1	D	X	A	1	C
TERRE DI OFFIDA PASSERINA PASSITO ABBOCCATO	B337	X	181	1	D	X	A	1	B
TERRE DI OFFIDA PASSERINA PASSITO DOLCE	B337	X	181	1	D	X	A	1	D
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE	B337	X	181	1	X	X	B	0	X
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE DOSAGGIO ZERO	B337	X	181	1	X	X	B	0	O
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE EXTRA BRUT	B337	X	181	1	X	X	B	0	F
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE BRUT	B337	X	181	1	X	X	B	0	G
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE EXTRA DRY	B337	X	181	1	X	X	B	0	H
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE DRY	B337	X	181	1	X	X	B	0	I
TERRE DI OFFIDA PASSERINA SPUMANTE ABBOCCATO	B337	X	181	1	X	X	B	0	B
TERRE DI OFFIDA PASSERINA VINO SANTO	B337	X	181	1	E	X	A	1	X
TERRE DI OFFIDA PASSERINA VINO SANTO SECCO	B337	X	181	1	E	X	A	1	A
TERRE DI OFFIDA PASSERINA VINO SANTO AMABILE	B337	X	181	1	E	X	A	1	C
TERRE DI OFFIDA PASSERINA VINO SANTO DOLCE	B337	X	181	1	E	X	A	1	D
TERRE DI OFFIDA PASSERINA VINO SANTO ABBOCCATO	B337	X	181	1	E	X	A	1	B
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
OFFIDA PASSERINA	B337	X	181	1	X	X	A	0	X
OFFIDA PECORINO	B337	X	184	1	X	X	A	0	X
OFFIDA ROSSO	B337	X	999	2	X	X	A	0	X

11A08463



DECRETO 15 giugno 2011.

Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Offida».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Offida» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 13 gennaio 2011 ad Offida (Ascoli Piceno);

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011;

Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte dell'Azienda Agrricola Centanni Giacomo con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la possibilità di utilizzare altri sistemi di chiusura;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 24 maggio 2011, con il quale la suddetta istanza è stata accolta limitatamente alle condizioni previste dalla vigente normativa;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Offida» in conformità ai pareri espressi ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Offida», ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011-2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la Denominazione di Origine Controllata «Offida», di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche,



purché adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. Le partite di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atte a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Offida» rosso, ottenute in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte con la DOC.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, le partite di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atte a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Offida», provenienti dalle vendemmie 2010 e precedenti che, alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi già confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate con la DOCG purché dette partite, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotti giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»

Art. 1.
Disciplinare di produzione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Offida» Pecorino;

«Offida» Passerina;

«Offida» rosso.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Offida« Pecorino:

Pecorino: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

«Offida» Passerina:

Passerina: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;

«Offida» rosso:

Montepulciano: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.

La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di



Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.

La zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.

Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dall'intersezione del torrente Menocchia con la SS 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano. Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino. A questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la SS 16 Adriatica.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.

La Regione può consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol.)
«Offida» Pecorino	9	11,50
«Offida» Passerina	9	11,50
«Offida» rosso	8,5	12,50

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

È inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1, siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di produzione di cui all'art. 3, comunque all'interno della Regione Marche, a condizione che:

le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche sulla rispondenza degli impianti di vinificazione e imbottigliamento e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare, di invecchiare e di imbottigliare i propri vini;

le cantine di cui trattasi abbiano la disponibilità delle rispettive aziende agricole;

è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
«Offida» Pecorino	70	63
«Offida» Passerina	70	63
«Offida» rosso	70	59,50

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Offida», nella tipologia «rosso», può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto. L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita«Offida» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Falerio», «Falerio» tipologia Pecorino, Terre di Offida nella tipologia Passito,Vino Santo e spumante o verso la indicazione geografica tipica «Marche».



Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Offida» Passerina:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Offida» Pecorino:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Offida» rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: secco, armonico, tipico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Per le chiusure delle bottiglie sono applicabili le vigenti disposizioni.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
OFFIDA PASSERINA	A060	X	181	1	X	X	A	0	X
OFFIDA PECORINO	A060	X	184	1	X	X	A	0	X
OFFIDA ROSSO	A060	X	999	2	X	X	A	1	X

11A08464



DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Maceratesi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 95 del 26 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.



Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli Maceratesi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI MACERATESI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Maceratesi» bianco (anche nelle tipologie passito e spumante);

«Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie passito e spumante);

«Colli Maceratesi» rosso (anche nelle tipologie novello e riserva);

«Colli Maceratesi» Sangiovese.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Maceratesi» bianco (anche nella tipologia spumante e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 70%;

Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%;

possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

«Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie spumante e passito):

Maceratino (Ribona) minimo 85%;

possono concorrere per il restante 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche.

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«Colli Maceratesi» Rosso, anche nella tipologia novello e riserva:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%;

possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» ricade nell'intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in provincia di Ancona, e comprende i terreni vocati alla qualità dei suddetti territori.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della Denominazione di Origine Controllata di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolometrico vol. naturale minimo (% vol)
«Colli Maceratesi» bianco	13	10,50
«Colli Maceratesi» bianco passito	13	10,50
«Colli Maceratesi» bianco spumante	13	9,50
«Colli Maceratesi» Ribona	13	10,50
«Colli Maceratesi» Ribona passito	13	10,50



«Colli Maceratesi» Ribona spumante	13	9,50
«Colli Maceratesi» rosso	13	11,00
«Colli Maceratesi» novello	13	10,50
«Colli Maceratesi» rosso riserva	10	12,00
«Colli Maceratesi» Sangiovese	13	11,00

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata Colli Maceratesi.

La Regione Marche, su proposta del Consorzio, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi è ammessa l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie «passito» devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta.

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto concentrato rettificato.

La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 50% delle uve.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e presa di spuma, ove previsto, è la seguente:

	resa uva/vino	produzione massima di vino hl/ha
«Colli Maceratesi» bianco	70%	91
«Colli Maceratesi» bianco passito	40%	52
«Colli Maceratesi» bianco spumante	70%	91
«Colli Maceratesi» Ribona	70%	91
«Colli Maceratesi» Ribona passito	40%	52
«Colli Maceratesi» Ribona spumante	70%	91
«Colli Maceratesi» rosso	70%	91
«Colli Maceratesi» novello	70%	91
«Colli Maceratesi» rosso riserva	70%	70
«Colli Maceratesi» Sangiovese	70%	91

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologie sopra menzionate e il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia:

	Durata mesi	di cui in legno
Rosso riserva	24	3
Passito	24	3

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Caratteristiche al consumo dei vini di cui all'art. 1 devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:

«Colli Maceratesi» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: delicato, gradevole sapore armonico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Colli Maceratesi» bianco passito:

colore: paglierino- ambrato più o meno carico;

odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% vol di cui almeno 14% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

«Colli Maceratesi» bianco spumante:

Spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Colli Maceratesi» Ribona:

colore: giallo paglierino con riflessi dorati;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, sapido, armonico;



titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Colli Maceratesi» Ribona passito:

colore: paglierino- ambrato più o meno carico;

odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5% vol di cui almeno 14% vol svolto;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

«Colli Maceratesi» Ribona spumante:

Spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tenue;

odore: gradevole, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Colli Maceratesi» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 18g/l.

«Colli Maceratesi» rosso novello:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, vellutato;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Colli Maceratesi» rosso riserva:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Colli Maceratesi» Sangiovese:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Alla Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Art. 8.

Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» riserva, spumante e passito, sono ammessi soltanto recipienti di capacità da 0,375 fino a litri 3,00;

Per il confezionamento del vino «Colli Maceratesi» bianco, rosso e Sangiovese, possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.



ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLI MACERATESI BIANCO	B160	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI MACERATESI BIANCO PASSITO	B160	X	888	1	D	X	A	1	X
COLLI MACERATESI BIANCO SPUMANTE	B160	X	888	1	X	X	B	0	X
COLLI MACERATESI ROSSO	B160	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI MACERATESI ROSSO NOVELLO	B160	X	999	2	C	X	A	0	X
COLLI MACERATESI ROSSO RISERVA	B160	X	999	1	A	X	A	1	X
COLLI MACERATESI RIBONA	B160	X	124	1	X	X	A	0	X
COLLI MACERATESI RIBONA PASSITO	B160	X	124	1	D	X	A	1	X
COLLI MACERATESI RIBONA SPUMANTE	B160	X	124	1	X	X	B	0	X
COLLI MACERATESI SANGIOVESE	B160	X	218	2	X	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
COLLI MACERATESI BIANCO PASSITO	B160	X	888	1	D	X	A	0	X
COLLI MACERATESI RIBONA PASSITO	B160	X	124	1	D	X	A	0	X

11A08465

DECRETO 15 giugno 2011.

Rettifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visti i decreti ministeriali del 22 dicembre 2010, con i quali sono stati modificati i disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6;

Vista la richiesta pervenuta dall'Ente Tutela Vini di Romagna intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 4 dei disciplinari di produzione delle citate Indicazioni Geografiche Tipiche, in particolare per quanto concerne la resa massima di uva per ettaro per le tipologie rosso e rosato, in quanto risultante difforme rispetto a quella prevista per le tipologie derivanti dai corrispondenti vitigni;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla citata richiesta;

Considerata accoglibile la predetta richiesta di rettifica, in conformità a quanto deliberato nell'apposita riunione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini del 23 settembre 2010;



Ritenuto, pertanto, di dover apportare la rettifica del citato disposto dei disciplinari di produzione dei vini Indicazione Geografica Tipica in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Forlì» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, è modificata in 26 tonnellate.

2. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Ravenna» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, è modificata in 26 tonnellate.

3. All'art. 4, comma secondo, del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Rubicone» modificato da ultimo con il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, la resa massima di uva ad ettaro delle tipologie rosso e rosato, prevista nella misura di 24 tonnellate, è modificata in 26 tonnellate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08466

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Disma Simonetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il signor sig. Disma Simonetti, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale pluriennale maturata in Germania in qualità di lavoratore autonomo nella gestione di una gelateria in Aachen-Kor./Walheim per circa 7 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16, del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dei rappresentante delle Associazioni di categoria FIEPET - Confesercenti e FIPE - Confcommercio;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al signor sig. Disma Simonetti, cittadino italiano, nato a Monheim (Germania) in data 20 luglio 1970, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07787



DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luisa Zanchetta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Luisa Zanchetta, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. A Luisa Zanchetta, cittadina italiana, nata ad Asolo (Treviso) in data 24 marzo 1984, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07937

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisa Barzotto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Elisa Barzotto, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005,



senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. A Elisa Barzotto, cittadina italiana, nata a Conegliano (Treviso) in data 18 dicembre 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07938

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Cortiello, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Anna Cortiello, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad Anna Cortiello, cittadina italiana, nata a Napoli in data 3 aprile 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07939

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jessica Amore, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito



dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Jessica Amore, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. A Jessica Amore, cittadina italiana, nata a Napoli in data 13 febbraio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07940

DECRETO 8 giugno 2011.

Determinazione, per l'anno 2010, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile (CEC), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: *CIP)* dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c. 3, ritirata dal gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi *GSE)* viene corrisposto un prezzo determinato dall'autorità in applicazione del criterio del costo evitato;

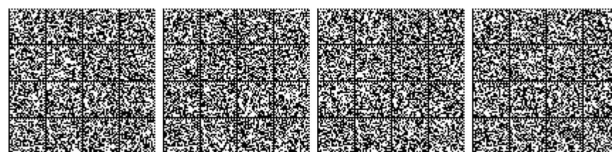
Vista la deliberazione dell'autorità dell'8 luglio 1999, n. 81 concernente «aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9», con cui l'autorità ha modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera *b)*, del provvedimento Cip 6/92 è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;

Vista la deliberazione dell'autorità 15 novembre 2006, n. 249/06, con cui, a seguito della scadenza dell'accordo Snam/Confindustria al 31 dicembre 2006, l'autorità fissa i nuovi criteri per l'aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2007;

Vista la deliberazione dell'autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'autorità ha ridefinito i criteri di aggiornamento della componente CEC a partire dal 1° gennaio 2008 al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui «a decorrere dal 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è



aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento CIP6/92, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Gli aggiornamenti del valore della componente del costo evitato di combustibile sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006»;

Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui l'autorità formula la proposta per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, ai sensi della citata legge n. 99/2009, tenendo conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione della regolazione in materia di trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui al «testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (delibera ARG/gas 64/09);

Vista la nota del 13 aprile 2011 con cui l'autorità, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, ha quantificato il valore di conguaglio per l'anno 2010 del CEC applicando i criteri di cui alla citata delibera PAS 9/10 ad eccezione delle proposte finalizzate a tener conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, è emersa la necessità di chiedere il parere del Consiglio di Stato circa l'applicabilità della normativa posta dall'articolo l'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09 alle c.d. «iniziative prescelte» e che il Consiglio di Stato con pronuncia interlocutoria n. 130/2011 del 23 febbraio 2011 ha chiesto di acquisire l'avviso dell'Autorità;

Ritenuto opportuno attendere che il Consiglio di Stato si pronunci in via definitiva nel merito, prima di dare compiuta attuazione alle disposizioni della legge n. 99/09;

Ritenuto di dover procedere prioritariamente alla definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2010 sulla base del mero aggiornamento del valore del combustibile convenzionale;

Decreta:

Art. 1.

Definizione del valore di conguaglio del CEC per il 2010

1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale è pari a 29,05 c€/mc, come risultante dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2010, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione dell'autorità n. 81/99 è pari a:

6,59 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;

6,25 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

6,01 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

5,78 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera *a)*, della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Lo stesso decreto è trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico affinché provvedano a darne pubblicità mediante i propri siti internet.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO *1*

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC a conguaglio per il 2010

1. Il valore di conguaglio, per l'anno 2010, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC è pari a 29.05 c€/mc, derivante dalla somma dei seguenti tre componenti:

a) componente relativa al trasporto, pari per l'anno 2010 a 1,75 c€/mc;

b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, pari per l'anno 2010 a 3,58 c€/mc;

c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, pari per l'anno 2010 a 23.72 c€/mc

11A08276

DECRETO 9 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Francesco Demasi, di titolo di studio estero per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché



della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Francesco Demasi, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente come promotore editoriale della ditta «Melisa» dal 1° settembre 2004 al 1° gennaio 2011 in Svizzera per complessivi 5 anni e 3 mesi, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Francesco Demasi, cittadino italiano, nato a Varese in data 4 luglio 1966, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08232

DECRETO 9 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Dario Rakic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Dario Rakic, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del certificato di esame finale della «Scuola Media Superiore di Istruzione Alberghiera» - professione «ristorazione turismo - cuoco», conseguito presso l'istituto tecnico di ristorazione di Zagabria (Croazia), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16, del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria FIEPET Confesercenti;



Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dario Rakic, cittadino italiano, nato a Zagabria (Croazia) in data 30 dicembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08233

DECRETO 9 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilona Zelvytè, di titolo di studio estero per l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilona Zelvytè, cittadina lituana, ha chiesto il riconoscimento del Diplomas C n. 950481 - Diploma di Laurea in Economia e Commercio, conseguito presso l'Universitas Vilnensis (Lituania), per complessivi 17 anni di studi; nonché dell'attività di lavoro dipendente maturata in Italia dal 2000 al 2004 per complessivi 3 anni e 10 mesi, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ilona Zelvytè, cittadina lituana, nata a Vilnius (Lituania) in data 1° giugno 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l' iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08234

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 giugno 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni: annullamento della decadenza del medicinale Ketartrium (codice AIC: 024494). (Determinazione n. 824).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;



Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - «Serie generale» - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38, del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le linee guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA»" pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 6 luglio 2009;

Vista la determinazione del 18 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009 Supplemento Ordinario n. 228, riguardante l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la determinazione del 18 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2009, di rettifica della determinazione del 18 novembre 2009 succitata;

Vista la determinazione n. 493 del 23 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2010 supplemento ordinario n. 50, ad integrazione delle due determinazioni del 18 novembre 2009 e del 18 dicembre 2009 succitate;

Vista la determinazione n. 1268 dell'11 giugno 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2010, supplemento ordinario n. 133, riguardante l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza sospensiva n. 3249/10 del TAR Lazio - Sezione Terza Quater, depositata in data 15 luglio 2010,confermata dal Consiglio di Stato - Sez. V con ordinanza del, n. 4632 dell'11 ottobre 2010, in cui si ordina di provvedere al riesame della questione;

Vista la determinazione n. 2206 del 15 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2010, con cui è stata confermata, all'esito del riesame, la decadenza del medicinale Ketartrium;

Vista la sentenza n. 3830 del Tar Lazio - Sezione Terza Quater, depositata in data 3 maggio 2011, con cui il Tar, in accoglimento del ricorso con motivi aggiunti presentato dalla società Benedetti S.p.A., ha annullato le determinazioni n. 1268 dell'11 giugno 2010 e n. 2206 del 15 novembre 2010 sopra citate, nella parte in cui includono nell'elenco dei farmaci decaduti il medicinale Ketartrium - codice AIC n. 024494;

Considerato che l'AIC del medicinale Ketartrium - codice AIC n. 024494 nella forma farmaceutica «polvere e solvente per soluzione iniettabile» è stata rilasciata in data 17 marzo 2009 con determinazione n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2009, e che, pertanto, non sono trascorsi i tre anni di mancata commercializzazione ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,

Determina:

Art. 1.

1. Sono annullate le determinazioni n. 1268 dell'11 giugno 2010 e n. 2206 del 15 novembre 2010, citate in premessa, nella parte in cui includono nell'elenco dei farmaci decaduti il medicinale Ketartrium, codice AIC n. 024494, nella forma farmaceutica «polvere e solvente per soluzione iniettabile» e, conseguentemente, il medicinale Ketartrium - codice AIC n. 024494, è escluso dalla decadenza di cui all'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore dell'ufficio: MARRA

11A08088

DETERMINAZIONE 16 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Alli (orlistat)». (Determinazione/C 2393/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ALLI (orlistat) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18/08/2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/07/401/011 «60 mg capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 120 capsule e con la decisione del 29/11/2010 ed inserita nel



registro comunitario con i numeri:

EU/1/07/401/012 «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 42 compresse;

EU/1/07/401/013 «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse;

EU/1/07/401/014 «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 84 compresse;

EU/1/07/401/015 «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 90 compresse;

Titolare A.I.C.: GLAXO GROUP LIMITED.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 3 maggio 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ALLI (orlistat) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: «60 mg capsula rigida – uso orale – flacone (HDPE)» 120 capsule

AIC N.038933053/E (in base 10) 1544KX (in base 32)

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 42 compresse

AIC N.038933065/E (in base 10) 1544L9 (in base 32)

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse

AIC N.038933077/E (in base 10) 1544LP (in base 32)

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 84 compresse

AIC N.038933089/E (in base 10) 1544M1 (in base 32)

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 90 compresse

AIC N.038933091/E (in base 10) 1544M3 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Alli è indicato per la perdita di peso in adulti sovrappeso (indice di massa corporea, BMI, superiore o uguale a 28 kg/m2) e deve essere assunto in associazione a una dieta moderatamente ipocalorica e a ridotto contenuto di grassi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ALLI (orlistat) è classificata come segue:

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 42 compresse

AIC N.038933065/E (in base 10) 1544L9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C



Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 60 compresse

AIC N.038933077/E (in base 10) 1544LP (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione:«27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 84 compresse

AIC N.038933089/E (in base 10) 1544M1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «27 mg compressa masticabile – uso orale – flacone (HDPE)» 90 compresse

AIC N.038933091/E (in base 10) 1544M3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALLI è la seguente:

Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A08461

DETERMINAZIONE 16 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Scintimun (besilesomab)». (Determinazione/C 2394/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Scintimun (besilesomab) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione dell'11 gennaio 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/602/001 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 1 flaconcino+1 flaconcino;

EU/1/09/602/002 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 2 flaconcini+2 flaconcini.

Titolare A.I.C.: CIS BIO INTERNATIONAL.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Vista la domanda con la quale la ditta CIS BIO International ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 aprile 2011;

Vista la deliberazione n 13 del 18 maggio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale SCINTIMUN (besilesomab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 1 flaconcino+1 flaconcino

AIC n. 040281014/E (in base 10) 16F8XQ (in base 32)

Confezione: 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 2 flaconcini+2 flaconcini

AIC n. 040281026/E (in base 10) 16F8Y2 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: Questo farmaco è a solo uso diagnostico. Scintigrafia in combinazione con altre metodiche di diagnostica per immagini per determinare la localizzazione di infiammazioni o infezioni nelle ossa periferiche in caso di sospetta osteomielite in pazienti adulti. Scintimun non deve essere utilizzato per la diagnosi di infezione del piede diabetico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Scintimun (besilesomab) è classificata come segue:

Confezione: 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 1 flaconcino+1 flaconcino

AIC n. 040281014/E (in base 10) 16F8XQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 370,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 610,65

Confezione: 1 mg-kit per preparazione radio farmaceutica-uso endovenoso- polvere: 1 mg flaconcino (vetro)- polvere per solvente: 3 mg flaconcino (vetro) 2 flaconcini+2 flaconcini

AIC n. 040281026/E (in base 10) 16F8Y2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 620,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 1023,25

Validità del contratto:

24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Scintitimun (besilesomab) è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A08462



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2188/2011 del 15 aprile 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chloraprep®» con colorante.

Nell'estratto della determinazione n. 2188/2011 del 15 aprile 2011 relativa al medicinale per uso umano Chloraprep ® con colorante pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 2011 «Serie Generale» n. 108 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue, dove è scritto: Produzione principio attivo Clorexidina cloridrato, leggasi: Produzione principio attivo Clorexidina gluconato.

11A07943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione V&A/N/T n. 808 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società PIERREL S.P.A. (codice fiscale 04920860964) con sede legale e domicilio fiscale in VIA LANZA GIOVANNI, 3, 20121 - MILANO (MI).

Medicinale ARTICAINA CON ADRENALINA PIERREL

Confezione:

AIC N. 031815018 - "40 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:100.000" 100 CARTUCCE 1,8 ML;

031815020 - "40 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200.000" 100 CARTUCCE 1,8 ML.

Medicinale LIDOCAINA CON ADRENALINA PIERREL

Confezione:

AIC N. 031816010 - "20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:80.000" 100 CARTUCCE 1,8 ML.

Medicinale MEPIVACAINA CON ADRENALINA PIERREL

Confezione:

AIC N. 034342016 - "20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:100.000" 100 CARTUCCE 1,8 ML.

Medicinale MEPIVACAINA PIERREL

Confezione:

AIC N. 031833015 - "30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 100 CARTUCCE 1,8 ML,

sono ora trasferite alla società: PIERREL PHARMA S.R.L. (codice fiscale 07066640967) con sede legale e domicilio fiscale in via Vincenzo Gioberti, 8, 20123 - MILANO (MI).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione V&A/N/T n. 777 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società NOVASELECT S.P.A. (codice fiscale 02790010967) con sede legale e domicilio fiscale in ZONA INDUSTRIALE - FRAZIONE TITO SCALO, 85050 - TITO - POTENZA (PZ).

Medicinale SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) NOVASELECT

Confezioni:

AIC N. 031501012 - SACCA PLASTICA 1000 ML;

031501024 - SACCA PLASTICA 1500 ML;

031501036 - SACCA PLASTICA 2000 ML;

031501048 - SACCA PLASTICA 2500 ML;

031501051 - SACCA PLASTICA 3000 ML;

031501063 - SACCA PLASTICA 3500 ML;

031501075 - SACCA PLASTICA 4000 ML;

031501101 - SACCA DA 4,5 LT;

031501113 - SACCA DA 5 LT;

031501125 - " SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE " 3 SACCHE 3000 ML;

031501137 - " SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE " 2 SACCHE 4500 ML;

031501149 - " SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE " 2 SACCHE 5000 ML.

Medicinale SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) NOVASELECT

Confezioni:

AIC N. 031517016 - SACCA LT 4,5;

031517028 - SACCA LT 5;

031517030 - SACCA LT 6;

031517042 - " SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE " 2 SACCHE DA 4500 ML;

031517055 - " SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE " 2 SACCHE DA 5000 ML,

sono ora trasferite alla società: ALTASELECT S.R.L. (codice fiscale 07174650635) con sede legale e domicilio fiscale in VIA XXIV MAGGIO, 62/A, 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO - VERONA (VR).

Con variazione della denominazione dei medicinali in:

SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) ALTASELECT

SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) ALTASELECT

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08090



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cortone Acetato»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 779 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR. GIUSEPPE RENDE S.R.L. (codice fiscale 00399680586) con sede legale e domicilio fiscale in VIA SALARIA, 1240, 00138 - ROMA (RM).

Medicinale CORTONE ACETATO:

Confezione: AIC N. 004561015 - "25 mg compresse" 20 compresse,

è ora trasferita alla società: TEOFARMA S.R.L. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in VIA FRATELLI CERVI, 8, 27010 - VALLE SALIMBENE - PAVIA (PV).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione V&A/N/T n. 778 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in VIA CAVRIANA, 14, 20134 - MILANO (MI).

Medicinale INALAR RAFFREDDORE

Confezione: AIC N. 018368035 - "0,1g+0,025g/100 ml spray nasale, soluzione" flacone nebulizzatore da 15ml.

Medicinale JOSCINA BUTILBROMURO FEDERFARMA.CO

Confezione:

AIC N. 036526010 - "10 mg compresse rivestite" 30 compresse;

036526022 - "20 mg/ml soluzione iniettabile" 6 fiale.

Medicinale VERAX BLU

Confezione: AIC N. 026979017 - "0,15% collutorio" 1 flacone da 120 ml,

sono ora trasferite alla società:

FARMAKOPEA S.P.A. (codice fiscale 01740220221) con sede legale e domicilio fiscale in VIA CAVRIANA, 14, 20134 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale JOSCINA BUTILBROMURO FEDERFARMA.CO in JOSCINA BUTILBROMURO FARMAKOPEA

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08092

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 150, si rendo noto che la Camera di Commercio di Crotone, con determinazione dirigenziale n. 252 del 30 maggio 2011, ha disposto il ritiro del marchio di identificazione dei metalli preziosi della sotto indicata impresa, con contestuale cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione all'indicata impresa sono stati riconsegnati alla Camera di Commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
25KR	Mongiardo Giovanni Luca	Cotronei (KR)	2	cessazione attività

11A08238

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Venerabile Arciconfraternita di S. Maria Auxilium Cristianorum, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Venerabile Arciconfraternita di S. Maria Auxilium Cristianorum, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Napoli ed in parte a favore dell'Arciconfraternita Uffiziali dei Bianchi in S. Potito, con sede in Napoli.

11A08426

Soppressione della Confraternita della Congregazione della SS.ma Annunziata, già con sede in Arzano, attualmente compresa nella circoscrizione territoriale del comune di Casoria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita detta Congregazione della SS.ma Annunziata, già con sede in Arzano (Napoli), attualmente compresa nella circoscrizione territoriale del comune di Casoria (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita della SS.ma Trinità, con sede in Casoria (Napoli), frazione Casavatore.

11A08427



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «MEF International School» - Istanbul-Turchia.

Con decreto del direttore generale degli Affari internazionali del 13 giugno 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2010, è stata disposta l'iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 della legge n. 738/86,

«Mef International School» Istanbul - Turchia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto, che ne costituisce parte integrante.

11A08549

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-149) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

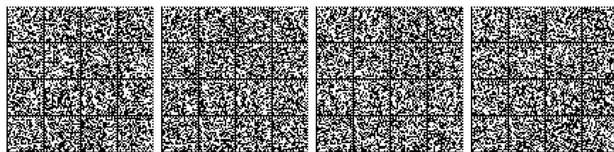
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

